

Regolamento sulla privacy A.O. Bianchi Melacrino Morelli

*D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di
protezione dei dati personali*

**Il seguente protocollo è stato stilato in accordo con quello in uso
presso l' ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di
Milano**

INDICE

Finalità del documento.....	3
Il quadro normativo di riferimento	3
Definizioni	3
L'informativa all'interessato.....	5
Diritti dell'interessato.....	5
Normativa specifica per la Sanità in materia di protezione dei dati personali	6
Consenso e autorizzazione	6
Informativa e raccolta del consenso	6
Emergenza e tutela della salute	7
Misure speciali di carattere organizzativo.....	7
Comunicazione dei dati all'interessato	9
Dati genetici e donazione del midollo osseo	9
Cartella clinica.....	11
Certificato di assistenza al parto.....	11
Accesso a documenti amministrativi.....	11
La videosorveglianza	12
Rapporto di lavoro.....	13
Sistema regionale CRS-SISS	14
Soggetti che effettuano il trattamento presso l'Azienda Ospedaliera	15
Misure minime di sicurezza	16
Misure organizzative	16
Realizzazione delle misure di sicurezza	17
Sanzioni	20
Allegato - Codici deontologici professionali in materia di privacy.....	23
Allegato - Autorizzazione al trattamento dei dati genetici.....	31
Allegato - Estratto del DPS	37
Allegato - Modulistica.....	40

Finalità del documento

Il presente documento riporta le regole fondamentali che tutto il personale dell'Azienda Ospedaliera è tenuto a rispettare per garantire un trattamento dei dati personali conforme alla normativa sulla tutela della riservatezza (privacy), in attuazione delle misure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza (DPS).

Per quanto riguarda i trattamenti effettuati per mezzo di strumenti informatici, si fa rimando allo specifico documento denominato "Regolamento Informatico finalizzato al trattamento dati sensibili automatizzato" reperibile nell'Intranet aziendale nella sezione "Protezione dei dati e privacy".

Qualora fossero necessari chiarimenti in fase di applicazione del regolamento, sarà possibile rivolgersi al Referente per la Privacy presso la Direzione Amministrativa e consultare presso di lui il DPS.

Il quadro normativo di riferimento

Il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *Codice in materia di protezione dei dati personali* (Codice) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla protezione dei dati¹.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha poi emanato e rinnovato l'autorizzazione generale al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale². In tema di trattamento dei dati genetici, il Garante ha emanato la specifica autorizzazione del 22 febbraio 2007³.

Il Garante ha poi emanato il provvedimento del 9 novembre 2005 intitolato "Strutture sanitarie: rispetto della dignità"⁴.

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi⁵.

La Regione Lombardia ha adottato il Regolamento Regionale n.9 del 18 luglio 2006 "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia" (BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 21 Luglio 2006)⁶

Definizioni

L'art. 4 del Codice stabilisce le seguenti definizioni⁷:

- **trattamento:** qualunque operazione effettuata, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, su dati personali

Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,

¹Disponibile all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1191411>.

²L'ultima autorizzazione è la n. 2/2008 del 19 giugno 2008, disponibile all'indirizzo

<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1529389>.

disponibile all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?IDs1389918>

disponibile all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?IDs1191411>

disponibile all'indirizzo http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/241_90.html

disponibile all'indirizzo

<http://www.norme.lombardia.it/Normelombardia/Accessibile/main.aspx?exp>

coll=rr002006071800009&view=showdoc&iddoc=rr002006071800009&selnode=rr002006071800009

⁷Le citazioni del Codice sono riportate in corsivo con carattere ridotto; l'asterisco, ove presente, precede la citazione della Prescrizione del 9 novembre 2005.

l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati

- **dato personale:** qualunque informazione direttamente associata, oppure indirettamente associabile, a una persona fisica o a enti giuridici. Ad esempio, sono dati personali: il nome, il cognome, l'indirizzo privato e di lavoro, i numeri di telefono, il codice fiscale, la nazionalità, l'età, il sesso, il numero di carta di identità, lo stato civile, le informazioni contenute nel curriculum vitae, l'occupazione precedente, le retribuzioni e le trattenute, le abitudini di spesa e di consumo, le immagini e i suoni, riconducibili a un individuo, etc. Non sono invece considerati dati personali i dati anonimi, vale a dire quelli che non consentano di risalire a informazioni associabili a un determinato soggetto. Il codice impone che sia utilizzata particolare attenzione, quando si trattano dati personali sensibili e dati personali giudiziari

Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale

- **dati identificativi:** dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato
- **dati sensibili:** dati idonei a rivelare determinate condizioni della persona considerate meritevoli di particolare tutela, ed esattamente: origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale
- **titolare:** soggetto cui competono le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento di dati personali, ivi compresa la sicurezza dei dati; nel caso specifico è il Direttore Generale nella sua qualità di Legale Rappresentante

La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza

- **responsabile:** soggetto, dotato della dovuta competenza e affidabilità, preposto dal titolare al trattamento di dati personali. Nell'atto di nomina vengono definiti l'ambito degli adempimenti affidati e le istruzioni sulle modalità operative da adottare

La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare o dal responsabile al trattamento dei dati personali

- **incaricato:** persona fisica che, nell'ambito delle mansioni attribuite, compie materialmente le operazioni del trattamento di dati personali attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare o dal Responsabile. Le istruzioni necessarie per svolgere i trattamenti dei dati nel rispetto della normativa sono formalizzate nelle lettere d'incarico

Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile

- **interessato:** persona fisica o ente giuridico a cui si riferiscono i dati personali
- **comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a uno più soggetti determinati diversi dall'interessato
- **diffusione:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione
- **dato anonimo:** dato che già dall'origine origine, o che a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato
- **blocco:** conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni operazione del trattamento
- **banca dati:** qualsiasi complesso organizzato di dati personali
- **Garante:** autorità preposta all'attuazione ed alla vigilanza sull'applicazione della normativa prevista dal Codice

L'informativa all'interessato

L'interessato (o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali dell'interessato) devono essere previamente informati (oralmente o per iscritto) in merito a molteplici aspetti inerenti il trattamento dei dati raccolti; in particolare devono essere comunicate:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
- le conseguenze di un eventuale rifiuto a prestare il consenso
- i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché l'ambito di diffusione dei dati medesimi
- i diritti dell'interessato sui propri dati personali e le modalità di esercizio.

Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto in ogni momento di ottenere informazioni in merito:

- all'origine dei propri dati personali raccolti
- alle finalità e alle modalità di trattamento
- alla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici
- agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento
- ai soggetti o alle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

L'interessato ha inoltre diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei propri dati personali
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati raccolti in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati
- l'attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati erano stati in precedenza stati comunicati o diffusi (eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato)

L'interessato ha infine il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora sussistano motivi legittimi. I diritti sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato,

E' fondamentale trasmettere con la massima tempestività al Referente aziendale per la privacy qualsiasi richiesta rivolta da un interessato, poiché da un lato deve considerarsi idoneo ogni mezzo di comunicazione da quest'ultimo utilizzato, dall'altro è obbligatorio fornire senza ritardo, e comunque entro 15 giorni, un adeguato riscontro.

Normativa specifica per la Sanità in materia di protezione dei dati personali

Il Titolo V del Codice (dall'art. 75 all'art. 94) disciplina specificamente il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.

Il codice fa ripetuto riferimento ai "*dati idonei a rivelare lo stato di salute*": essi sono, ad esempio, quelli che riguardano la sintomatologia, l'anamnesi, la diagnosi, le prescrizioni terapeutiche e tutte le analisi cliniche.

Segue, nei successivi capitoli, la disamina delle disposizioni ivi previste.

Consenso e autorizzazione

Come principio generale, i soggetti pubblici esercenti l'attività sanitaria, al contrario degli altri soggetti pubblici, non sono esentati dalla richiesta del consenso.

In particolare, per quanto riguarda il consenso dell'interessato, l'articolo 76 del Codice prevede che gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possano trattare dati riguardanti la salute, sulla base delle seguenti modalità:

- con il consenso dell'interessato e senza l'autorizzazione del Garante se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità dell'interessato
- anche senza il consenso dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante, se la finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica riguardano un terzo oppure la collettività.

Nella maggioranza dei casi, pertanto, il consenso dell'interessato è necessario ed i trattamenti effettuati per finalità di tutela della salute rientrano nell'ambito della autorizzazione generale.

Informativa e raccolta del consenso

Il consenso dell'interessato deve essere reso a seguito di una adeguata informativa; in ambito sanitario sono previste modalità semplificate per informare l'interessato e per la raccolta del consenso (Artt. 79 e 81).

Pertanto in caso di informativa fornita dagli organismi sanitari pubblici e privati e dagli esercenti le professioni sanitarie si ha che:

- le modalità semplificate relative all'informativa e al consenso possono essere utilizzate in modo unitario con riferimento ad una pluralità di prestazioni e di strutture
Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati
- l'annotazione del consenso di cui al punto precedente deve avvenire in modo tale che tutti i reparti possano accedervi
L'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato
- le modalità semplificate possono essere utilizzate in modo coordinato per l'insieme dei trattamenti effettuati in ambito aziendale
Le modalità semplificate possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie. Sulla base di adeguate misure organizzative le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati

L'informativa viene fornita dagli organismi sanitari in sede di primo contatto tramite apposite ed idonee affissioni agevolmente visibili al pubblico, nonché tramite apposite pubblicazioni ed il sito internet istituzionale.

Per quanto riguarda la modalità di documentazione del consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, il Codice prevede che esso possa essere manifestato, con un'unica dichiarazione, anche oralmente: in questo caso il consenso deve essere documentato con un'annotazione da parte dall'organismo sanitario.

// consenso ai trattamenti dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informazione all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.

In caso di minori, il consenso deve essere nuovamente manifestato in caso di nuove prestazioni successive al raggiungimento della maggiore età.

Emergenza e tutela della salute

Il Codice prevede dei casi nei quali l'informazione e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire successivamente alla prestazione sanitaria, purché questo venga effettuato appena possibile e senza ritardo.

Sono considerate situazioni di emergenza che giustificano la suddetta deroga i seguenti casi:

- emergenza sanitaria o di igiene pubblica con ordinanza urgente delle competenti autorità
L'informazione e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
- impossibilità fisica concomitante con l'impossibilità di raccogliere il consenso da un terzo prossimo all'interessato
Impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato
- rischio imminente
Rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato
- motivi di urgenza
L'informazione e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia

Misure speciali di carattere organizzativo

Ferme restando le norme generali in materia di trattamento dei dati sensibili, nonché le misure minime di sicurezza obbligatorie (di cui nel prosieguo), l'art. 83 del Codice prescrive particolari misure per la tutela, in ambito sanitario, dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.

A tal fine, oltre ad dover adottare in generale ogni misura idonea, gli organismi sanitari devono adottare obbligatoriamente le seguenti misure:

- nelle sale di aspetto, sistemi di chiamata non nominativi
Soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa.
** Quando la prestazione medica può essere pregiudicata in termini di tempestività o efficacia dalla chiamata non nominativa dell'interessato (ad es. in funzione di particolari caratteristiche del paziente anche legate ad uno stato di disabilità), possono essere utilizzati altri accorgimenti adeguati ed equivalenti (ad es., con un contatto diretto con il paziente). Non risulta giustificata l'affissione di liste di pazienti nei locali destinati all'attesa o comunque aperti al pubblico, con o senza la descrizione del tipo di patologia sofferta o di intervento effettuato o ancora da erogare*

(es. liste di degenti che devono subire un intervento operatorio). Non devono essere, parimenti, resi facilmente visibili da terzi non legittimati i documenti riepilogativi di condizioni cliniche dell'interessato (ad es. cartelle infermieristiche poste in prossimità del letto di degenza)

- **agli sportelli, distanza di cortesia**
L'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere
- **nei colloqui, misure di discrezione**
Soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute
- **in sede di erogazione della prestazione, cautele atte a prevenire situazioni di promiscuità**
Cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti. ' Il rispetto di questa garanzia non ostacola la possibilità di utilizzare determinate aree per più prestazioni contemporanee, quando tale modalità risponde all'esigenza terapeutica di diminuire l'impatto psicologico dell'intervento medico (ad es., alcuni trattamenti sanitari effettuati nei confronti di minori)
- **in ogni situazione, rispetto della dignità dell'interessato**
// rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati
- **per le prestazioni di pronto soccorso, accorgimenti per dare notizie ai soli legittimati**
La previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso.
' Questo genere di informazioni riguarda solo la circostanza che è in atto o si è svolta una prestazione di pronto soccorso, e non attiene ad informazioni più dettagliate sullo stato di salute. L'interessato -se cosciente e capace- deve essere preventivamente informato dall'organismo sanitario (ad es. in fase di accettazione), e posto in condizione di fornire indicazioni circa i soggetti che possono essere intornati della prestazione di pronto soccorso. Occorre altresì rispettare eventuali sue indicazioni specifiche o contrarie. Il personale incaricato deve accertare l'identità dei terzi legittimati a ricevere la predetta notizia o conferma, avvalendosi anche di elementi desunti dall'interessato
- **per le visite ai degenti, modalità per indirizzare i terzi legittimati, nel rispetto delle volontà espresse dagli interessati**
La formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà.
** L'interessato cosciente e capace deve essere, anche in questo caso, informato e posto in condizione (ad es. all'atto del ricovero) di fornire indicazioni circa i soggetti che possono venire a conoscenza del ricovero e del reparto di degenza. Occorre altresì rispettare l'eventuale sua richiesta che la presenza nella struttura sanitaria non sia resa nota neanche ai terzi legittimati. Come per le prestazioni di pronto soccorso, questo genere di informazioni riguarda la sola presenza nel reparto e non anche informazioni sullo stato di salute*
- **per tutto il personale, prevenire la comunicazione di informazioni sui reparti di cura se atte ad indicare un particolare stato di salute dell'interessato**
La messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute.
' Tali cautele devono essere orientate anche alle eventuali certificazioni richieste per fini amministrativi non correlati a quelli di cura - ad es., per giustificare un'assenza dal lavoro o l'impossibilità di presentarsi ad una procedura concorsuale
- **per tutto il personale non soggetto al segreto professionale, norme interne atte a garantire un comportamento analogo a quello dovuto per il segreto professionale**
La sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.
** A tal fine, anche avvalendosi di iniziative di formazione del personale designato, occorre mettere in luce gli obblighi previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento all'adozione delle predette misure organizzative ... evidenziando i rischi, soprattutto di accesso non autorizzato, che incombono sui dati idonei a rivelare lo stato di salute e le misure disponibili per prevenire effetti dannosi*

La prescrizione del 9 novembre 2005 puntualizza inoltre che:

- le misure organizzative in esame devono essere adottate per espresso obbligo di legge da tutti gli organismi sanitari, sia pubblici che privati
- la tutela della dignità personale deve essere garantita nei confronti di tutti i soggetti
- particolare riguardo deve essere posto nei confronti delle fasce deboli quali i disabili, fisici e psichici, i minori, gli anziani e i soggetti che versano in condizioni di disagio o bisogno
- particolare riguardo deve essere prestato nel rispettare la dignità di pazienti sottoposti a trattamenti medici invasivi o nei cui confronti è comunque doverosa una particolare attenzione anche per effetto di specifici obblighi di legge o di regolamento (HIV, IVG, vittime di violenza sessuale)
- nei reparti di rianimazione devono essere adottati accorgimenti che delimitino la visibilità dell'interessato ai soli familiari e conoscenti
- in relazione alle modalità di visita e di intervento sanitario effettuati alla presenza di studenti autorizzati, le strutture devono indicare nell'informativa che in occasione di alcune prestazioni sanitarie si perseguono anche finalità didattiche, rispettando eventuali legittime volontà contrarie

Comunicazione dei dati all'interessato

Ai sensi dell'articolo 84 del Codice, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico, designato dall'interessato o dal titolare, o tramite esercenti le professioni sanitarie diversi da medici all'uopo autorizzati per iscritto dal titolare o dal responsabile dei dati trattati. L'atto di incarico individua le modalità e le cautele che devono essere adottate.

/ dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.

** La necessità di rispettare queste modalità andrebbe menzionata nelle istruzioni impartite agli incaricati del trattamento (art. 84, comma 2, del Codice). Nel caso in cui l'interessato riceva una comunicazione dalla struttura sanitaria che documenti gli esiti di esami clinici effettuati, l'intermediazione può essere soddisfatta accompagnando un giudizio scritto con la disponibilità del medico a fornire ulteriori indicazioni a richiesta. Il personale designato deve essere istruito debitamente anche in ordine alle modalità di consegna a terzi dei documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato (es. referti diagnostici). In riferimento alle numerose segnalazioni pervenute, va rilevato che le certificazioni rilasciate dai laboratori di analisi o dagli altri organismi sanitari possono essere ritirate anche da persone diverse dai diretti interessati, purché sulla base di una delega scritta e mediante la consegna delle stesse in busta chiusa.*

Dati genetici e donazione del midollo osseo

Per quanto riguarda la donazione del midollo osseo, il Codice stabilisce che il donatore ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente che nei confronti di terzi.

Per il trattamento di dati genetici il Codice prevede una specifica autorizzazione del Garante, nella quale siano indicati le finalità consentite e le informazioni specifiche da aggiungere all'informativa. Il Garante, sentito il parere obbligatorio del Ministero della salute, ha emanato

in merito una autorizzazione generale. Qualora il trattamento relativo ai dati genetici sia effettuato in conformità a tale autorizzazione generale, non occorre richiedere al Garante una specifica autorizzazione.

L'autorizzazione generale relativa ai dati genetici consente il trattamento dei dati genetici per le seguenti finalità:

- organismi sanitari, per finalità di cura dell'interessato o di un terzo appartenente alla sua linea genetica
Agli organismi sanitari pubblici e privati, in particolare alle strutture cliniche di genetica medica, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusive finalità di tutela della salute dell'interessato o di un terzo appartenente alla stessa linea genetica dell'interessato
- laboratori di genetica, per finalità di prevenzione e di diagnostica in favore dell'interessato, ovvero per validi motivi in sede giudiziaria
A laboratori di genetica medica, limitatamente alle operazioni indispensabili rispetto a dati, parimenti indispensabili, destinati ad essere trattati per esclusive finalità di prevenzione e di diagnosi genetica nei confronti dell'interessato, o destinati ad essere utilizzati ad esclusivi fini di svolgimento delle indagini difensive o per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria o, ad esclusivi fini di ricongiungimento familiare, per l'accertamento della sussistenza di vincoli di consanguineità di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, apolidi e rifugiati
- istituti di ricerca, per finalità di ricerca scientifica anche statistica
Alle persone fisiche o giuridiche, agli enti o agli istituti di ricerca, alle associazioni e agli altri organismi pubblici e privati aventi finalità di ricerca, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusivi scopi di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico ed epidemiologico e antropologico, nell'ambito delle attività di pertinenza della genetica medica
- agli psicologi e ai consulenti tecnici, per interventi di consulenza genetica
Agli psicologi, ai consulenti tecnici e ai loro assistenti, nell'ambito di interventi pluridisciplinari di consulenza genetica, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusive finalità di consulenza nei confronti dell'interessato o dei suoi familiari

Devono essere predisposte specifiche misure per accertare univocamente l'identità del soggetto sottoposto a prelievo di materiale biologico.

L'autorizzazione generale prescrive speciali modalità operative in merito alle seguenti attività inerenti il trattamento dei dati genetici:

- raccolta di dati non anonimi
- raccolta dei dati per screening
- test sulla variabilità individuale
- progetti di ricerca scientifica
- sicurezza per l'accesso ai locali
- conservazione dei campioni
- trasferimento di dati tramite posta elettronica
- consultazione dei dati genetici tramite strumenti elettronici
- tecniche di cifratura degli archivi
- fornitura di consulenza genetica e di informazione legale
- trattamenti inerenti a procedure penali
- conservazione dei dati
- conservazione dei campioni
- comunicazione e diffusione dei dati

Per il dettaglio delle prescrizioni sopra elencate si fa rinvio alla prescrizione generale riportata in allegato e che deve essere considerata parte integrante del presente regolamento.

Per quanto riguarda l'informativa all'interessato, l'autorizzazione generale prevede specifici adempimenti, e più precisamente occorre indicare:

- l'esplicitazione analitica di tutte le finalità perseguite
- i risultati conseguibili
- il diritto dell'interessato ad opporsi per motivi legittimi
- la sussistenza o meno per l'interessato di limitare l'ambito di comunicazione dei dati ed il trasferimento dei campioni biologici
- il periodo di conservazione dei dati e dei campioni

Inoltre, se il trattamento ha finalità di ricerca scientifica, l'informativa deve riportare:

- che il consenso è libero e revocabile
- che il periodo di identificabilità dell'interessato è limitata allo stretto indispensabile
- l'eventualità che i dati o i campioni vengano utilizzati per altri scopi di ricerca scientifica o statistica
- le modalità di accesso, da parte degli interessati, alle informazioni sul progetto

L'informativa deve essere resa, in forma scritta e in modo facilmente intelligibile, prima del prelievo o, se già avvenuto, prima dell'utilizzo del campione.

Il consenso deve esser prestato necessariamente in forma scritta.

Quanto sopra esposto comporta la necessità di predisporre apposite procedure di fornitura dell'informativa e di raccolta del consenso in ogni caso di trattamento di dati genetici.

Cartella clinica

L'art. 92 del Codice prescrive opportuni accorgimenti per la gestione delle cartelle cliniche. In primo luogo occorre assicurare la comprensibilità dei dati e distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, come i nascituri. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità di far valere in sede giudiziaria, o comunque di tutelare, un diritto di rango pari a quello dell'interessato, ovvero un diritto della personalità fondamentale e inviolabile.

Certificato di assistenza al parto

L'art. 92 del Codice prevede particolari modalità ai fini del rilascio del certificato di assistenza al parto.

Ai fini della dichiarazione di nascita, il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione al parto contenente i soli dati richiesti dai registri di nascita. Nel caso in cui la madre si sia avvalsa della facoltà di non esser nominata (D.P.R. n. 396/2000), il certificato di assistenza al parto e la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre, possono essere rilasciati a chi vi abbia interesse solo decorsi cento anni dalla formazione del documento.

Accesso a documenti amministrativi

I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi sono disciplinati dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Il principio generale di pubblico interesse, sancito dall'art. 22, è quello dell'accessibilità ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, tuttavia il successivo art. 24 prevede per alcuni casi l'esclusione assoluta del diritto d'accesso e per altri la possibilità di prevederne l'esclusione tramite regolamento.

Il relativo regolamento ha infatti previsto all'art. 19 i casi di esclusione del diritto di accesso a taluni documenti amministrativi, tra i quali la documentazione sanitaria

Regolamento attuativo della Legge n. 241/1990: ...sono sottratti all'accesso ... le seguenti categorie di documenti: 1) documentazione sanitaria con riferimento ad anamnesi, referti, particolari tipologie di lesioni o di patologie che comportano la violazione del diritto alla riservatezza o che attengono al segreto professionale - secondo le indicazioni all'uopo espressamente fornite dal personale del ruolo sanitario dell'istituto [omissis]; 3) accertamenti ispettivi attinenti alla documentazione di cui alle precedenti lettere. In ogni caso, ai sensi dell'art. 24 e dell'art. 60 del D.Lgs. 196/2003 ivi richiamato, quando il documento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è comunque consentito per la tutela di propri interessi giuridici, purché la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale inviolabile.

La videosorveglianza

Il Garante è intervenuto in tema di videosorveglianza con il proprio provvedimento di carattere generale del 29 aprile 2004⁸ il quale integra il provvedimento del 29 novembre 2000 (ed. "decalogo")⁹.

Il provvedimento del 2004 detta anzitutto alcuni principi generali, stabilendo le prescrizioni applicabili a tutti i sistemi di videosorveglianza; individua poi prescrizioni riguardanti specifici campi, tra i quali ospedali e luoghi di lavoro.

Per quanto concerne i principi generali, il Garante individua i principi fondamentali da rispettare:

- liceità: rispetto delle altre disposizioni di legge con particolare riferimento al codice penale ed allo statuto dei lavoratori
- necessità: il sistema di videosorveglianza costituisce un vincolo per il cittadino e deve pertanto essere giustificato da motivi aventi carattere di necessità; se non assolutamente necessario, i dati raccolti non devono essere collegati all'identità delle persone
- proporzionalità: l'attività di videosorveglianza deve essere adottata solo quando altri strumenti di sicurezza risultino inapplicabili o insufficienti; non è idonea una giustificazione di tipo meramente economico; le caratteristiche del sistema implementato non devono eccedere l'effettiva necessità e devono essere limitate al minimo indispensabile
- finalità: gli scopi perseguiti devono essere espliciti e legittimi

E' fondamentale poter documentare il rispetto dei suddetti principi, in quanto la videosorveglianza di un numero indefinito di soggetti non consente la raccolta del consenso, il quale può essere superato, appunto, dalla dimostrata legittimità del trattamento. Nel caso in cui invece la videosorveglianza coinvolga un numero definito di soggetti, occorre raccogliere il relativo consenso per iscritto.

Le ragioni delle scelte operative adottate, in relazione ai principi sopra richiamati, devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare ed il responsabile del trattamento, e ciò anche ai fini dell'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive.

Se i sistemi di videosorveglianza rispettano i suddetti principi, essi sono leciti ai fini del Codice, ma per essere idonei devono rispettare speciali prescrizioni:

- informativa: occorre esporre delle apposite informative semplificate, riportanti il pittogramma della telecamera, nei luoghi dove viene svolta la videosorveglianza; qualora essa venga effettuata in ambienti chiusi, l'informativa semplificata non è

Disponibile all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1003482>.

'Disponibile all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=31019>.

sufficiente, poiché deve essere integrata per riportare le finalità del trattamento e le modalità di conservazione delle immagini.

- verifica preliminare del Garante: se le immagini vengono in qualunque modo utilizzate per un collegamento con dati identificativi, occorre richiedere al Garante una verifica preliminare del sistema
- incaricati e responsabili: gli addetti alla videosorveglianza devono essere specificamente incaricati per iscritto; il conferimento a terzi della nomina di responsabile o incaricato per la videosorveglianza non fa venire meno il sistema delle prescrizioni specifiche; il numero degli incaricati deve essere limitato al minimo indispensabile
- conservazione: la durata dell'eventuale conservazione deve essere limitata al minimo indispensabile ed essere predeterminata (non oltre le 24 ore, salvo comprovati casi eccezionali)
- documentazione: i motivi delle scelte operate nella configurazione del sistema devono essere adeguatamente documentati
- diritti degli interessati: deve essere garantito l'esercizio dei diritti previsti dal Codice in favore degli interessati

Per quanto riguarda le prescrizioni per settori specifici, in tema di rapporti di lavoro occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa.

Per l'attività di videosorveglianza negli ospedali e nei luoghi di cura vengono poi dettate apposite prescrizioni.

Se vengono controllati ambienti sanitari o monitorati particolari reparti (ad es. rianimazione), devono essere rispettati criteri di stretta indispensabilità, circoscrivendo le aree e i tempi al minimo possibile e adottando ogni misura di sicurezza opportuna per tutelare la riservatezza. In particolare occorre assicurarsi che possano accedere alle immagini solo i soggetti specificamente autorizzati. Deve essere assolutamente prevenuta la diffusione delle immagini: sono previste in merito sanzioni penali.

Tali attività di videosorveglianza rientrano di norma nell'ambito delle attività istituzionali dell'ospedale.

Se la finalità del sistema di videosorveglianza è di tipo amministrativo o di sicurezza (ambito non istituzionale), ma le immagini raccolte sono comunque idonee a rivelare, anche incidentalmente, lo stato di salute dei soggetti ripresi, occorre che questa situazione venga rilevata nell'atto regolamentare inerente il trattamento dei dati personali sensibili.

Rapporto di lavoro

Il Garante promuove la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione e alla ricezione di curriculum contenenti dati personali anche sensibili.

Si considerano di rilevante interesse pubblico le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici del rapporto di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di lavoro che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui sopra si intendono:

- applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
- garantire le pari opportunità;
- accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
- adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
- adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;
- applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza, ivi compresa quella integrativa, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali;
- svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
- comparire in giudizio a mezzo dei propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
- salvaguardare l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
- gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
- applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
- svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
- valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

Sistema regionale CRS-SISS

La Regione Lombardia ha istituito il sistema regionale CRS-SISS¹⁰ che consente il collegamento telematico tra gli operatori sanitari della Lombardia e prevede un insieme di servizi per i cittadini e per gli operatori stessi.

Le aziende ospedaliere lombarde devono obbligatoriamente aderire al progetto, mettendo a disposizione, attraverso opportuni strumenti tecnologici, i referti sanitari prodotti. Nell'informativa all'interessato è stato inserito, conformemente alle direttive della Regione, un apposito paragrafo relativo al trattamento dei dati per il SISS.

Le aziende rimangono titolari dei dati sanitari interessati dal progetto CRS-SISS, i quali vengono sempre resi disponibili al sistema per finalità amministrative. Se il cittadino presta il proprio consenso alla formazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (attualmente è possibile farlo solo presso le ASL, nel prossimo futuro anche presso le aziende sanitarie), i referti pubblicati divengono consultabili, attraverso le regole previste dal sistema globale di sicurezza del SISS, dal cittadino, dal medico di medicina

¹⁰Sito istituzionale: <http://www.crs.lombardia.it/>

generale/pediatra di libera scelta e dai medici curanti operanti nelle strutture sanitarie lombarde. Titolare dell'aggregato FSE è la ASL di competenza.

Le aziende tecniche che curano il funzionamento del SISS vengono nominate da ciascuna azienda sanitaria responsabili per i trattamenti rispettivamente effettuati. Se i referti contengono dati sanitari riguardanti situazioni sottoposte dalla legge a particolare tutela (HIV, IVG, tossicodipendenza, violenze subite), il medico refertante deve qualificare il documento quale "oscurato" ai fini del SISS.

Per "Oscuramento" si intende l'operazione che introduce regole più restrittive di controllo all'accesso al dato sanitario e rende pertanto non visibili, agli operatori sociosanitari, i dati sanitari oscurati di un cittadino, a meno che non siano messi a disposizione la CRS dello stesso cittadino ed il corrispondente PIN. L'oscuramento può essere in ogni caso richiesto dall'interessato.

Per approfondimenti sull'argomento in parola si rinvia al DPS.

Soggetti che effettuano il trattamento presso l'Azienda Ospedaliera

L'A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda ha sede in Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 MILANO. Titolare del trattamento è il rappresentante legale prò tempore dell'Azienda nella persona del Direttore Generale.

I responsabili del trattamento sono formalmente designati tramite lettera individuale dal Titolare ed individuati, con riferimento diretto alla struttura gerarchica aziendale, tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ed in particolare:

- sono nominati responsabili per il trattamento dei dati effettuato presso le diverse strutture aziendali i rispettivi Direttori di Struttura
- è nominato responsabile per la sicurezza informatica dei dati il Responsabile del SIAPRI
- è nominato responsabile al trattamento dei dati inerenti lo svolgimento dell'incarico di medico competente per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs.vo n. 626/1994 il Responsabile del Servizio Medicina e Sorveglianza Lavoratori
- sono nominati responsabili per i trattamenti informatici eseguiti nell'ambito del progetto CRS-SISS le aziende che supportano il servizio per conto della Regione Lombardia
- sono nominati responsabili per il trattamento informatico eseguito per il servizio di conservazione sostitutiva dei documenti i fornitori del servizio stesso

E' nominato, presso la Direzione Generale, il Referente per la Privacy.

Il dettaglio dei trattamenti effettuati ed il sistema delle nomine a terzi fornitori è contenuto nel DPS aziendale consultabile presso il Referente per la Privacy.

I compiti affidati ai responsabili sono specificati per iscritto dal titolare; essi attengono all'individuazione ed all'adozione delle misure di sicurezza.

In considerazione della particolare organizzazione propria dell'azienda sanitaria, della fondamentale importanza che riveste la tutela della riservatezza e della particolare ampiezza e numerosità dei trattamenti effettuati, vengono nominati incaricati, secondo le rispettive funzioni, tutti i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera, tramite lettera individuale del Titolare. Il

Responsabile superiore gerarchico può in ogni caso specificare, delimitare o revocare l'incarico ove ne sorga la necessità.

Gli elenchi nominativi dei responsabili e degli incaricati al trattamento dei dati sono consultabili presso il Referente per la Privacy.

Misure minime di sicurezza

L'art. 33 del Codice stabilisce che i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate.

Per quanto riguarda le misure minime da adottarsi per il trattamento con strumenti elettronici, di cui all'art. 34, si fa rinvio al relativo regolamento sopra citato.

Il successivo art. 35 stabilisce le misure minime inerenti i trattamenti eseguiti senza l'ausilio di strumenti elettronici, ed in particolare sono obbligatori:

- aggiornamento periodico di quanto consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative
- previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti in generale
- previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato

L'allegato B al Codice definisce nel dettaglio come debbano essere soddisfatti i suddetti adempimenti minimi relativi ai trattamenti non informatizzati:

- devono essere impartite istruzioni scritte agli incaricati e deve essere effettuato un aggiornamento almeno annuale dei compiti di trattamento

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

- i documenti contenenti dati sensibili devono essere custoditi e l'uso degli stessi da parte degli incaricati deve essere limitato al per il periodo strettamente necessario

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

- l'eventuale l'accesso fuori orario di ufficio agli archivi contenenti dati sensibili deve essere controllato tramite identificazione; gli incaricati devono essere preventivamente autorizzati all'accesso

29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

Misure organizzative

All'interno dell'Azienda Ospedaliera sono adottate le seguenti misure organizzative generali, che devono essere realizzate in ogni caso, fatto salva la loro non applicabilità alla specifica situazione:

1. attuazione di misure volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno della struttura, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa
2. istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere

3. attuazione di misure tali da prevenire, durante i colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute
4. messa in atto di cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità e dai locali prescelti
5. attuazione di misure per garantire il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati
6. previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso
7. formale previsione in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone preventivamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà
8. messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute
9. Isottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.
10. aggiornamento almeno annuale dei compiti di trattamento degli incaricati, da impartirsi in forma scritta
11. custodia dei documenti contenenti dati sensibili in ambienti o mobili chiusi il cui accesso sia riservato agli incaricati autorizzati ed utilizzo dei documenti stessi per il tempo strettamente necessario
12. controllo dell'accesso fuori orario agli archivi contenenti dati sensibili

Ciascun Responsabile dovrà poi valutare caso per caso, attraverso l'analisi dei rischi specifici, la necessità di adottare ulteriori misure per adempiere agli obblighi sopra illustrati al fine di garantire la tutela dei dati personali degli interessati.

Realizzazione delle misure di sicurezza

L'informativa in ordine al trattamento dei dati personali viene fornita tutti gli utenti che necessitano dell'erogazione di prestazioni sanitarie in forma scritta in occasione del primo contatto con la struttura:

- all'atto della prenotazione di un ricovero di elezione
- all'atto della prenotazione di prestazioni ambulatoriali o di diagnostica strumentale
- all'atto dell'accettazione in Pronto soccorso

Per tutti gli altri interessati l'informativa viene resa in forma scritta in occasione del contatto con la struttura:

- all'atto dell'assunzione
- all'atto dell'instaurazione di rapporti con terzi

Sono adottati i seguenti sistemi di comunicazione:

- cartelli/avvisi al pubblico multilingua
- pieghevoli
- sito web aziendale

I dati inerenti lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato, od ai soggetti idonei a rappresentarli in caso di loro incapacità, per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare, ovvero tramite esercenti le professioni sanitarie, diversi dai medici che, nell'esercizio dei propri compiti, intrattengano rapporti diretti con il paziente e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.

Questi ultimi sono autorizzati per iscritto dal Titolare o dai Responsabili aziendali del trattamento dei dati.

La comunicazione del solo nominativo del paziente ricoverato è resa, a chi la richieda in portineria ovvero per telefono, solo previo consenso scritto dell'interessato.

Analogamente, non sono comunicati i dati personali dei soggetti curati in Pronto Soccorso a seguito di incidente stradale, infortunio o situazione analoga, se non nei casi previsti.

Le volontà dell'interessato in ordine alle modalità di intermediazione ed ai soggetti destinatari dell'informazione sono manifestate nella sezione "Opzioni in ordine alle modalità di comunicazione delle informazioni - assistiti" contemplata all'interno della cartella clinica e del verbale di Pronto Soccorso.

Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il personale non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.

Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni conosciute per ragioni del suo ufficio, al fine di garantire l'esercizio del diritto di cronaca, evita la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali o privilegiati.

Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il personale si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa che riguardino l'Azienda o altri soggetti.

L'emissione di bollettini medici avviene da parte della Direzione Sanitaria previa informativa e acquisizione del consenso dei diretti interessati.

1 documenti sanitari contenenti informazioni sullo stato di salute (cartelle cliniche, referti) sono predisposti in busta chiusa per la consegna e sono ritirati dagli interessati o da loro delegati, sulla base di una delega scritta.

Il materiale documentale archiviato senza l'ausilio di strumenti informatici deve essere custodito in modo da garantire la sicurezza dei dati in esso contenuti:

- durante l'orario di servizio, gli incaricati del trattamento avranno cura di non lasciare incustoditi i documenti in caso di loro allontanamento temporaneo;
- fuori dell'orario di servizio, i documenti saranno riposti negli armadi o nei locali chiusi a chiave;
- non è consentito il riutilizzo, ai fini di riciclo della carta, di documenti contenenti dati personali e/o sensibili

Si riporta in proposito quanto previsto in merito dal DPS:

Gli archivi contenenti dati personali sono accessibili ai soli addetti ai relativi uffici delle strutture, il controllo è eseguito a cura del personale degli uffici medesimi. Negli uffici in cui sono contenuti dati sensibili, questi sono custoditi in contenitori muniti di serrature.

Non sono consentiti accessi dopo l'orario di chiusura degli uffici. L'accesso di operatori estranei alla conduzione degli archivi sanitari è consentito solo previa identificazione e registrazione, mediante sottoscrizione di un apposito registro degli accessi, custodito presso la sede dell'Archivio Sanitario Centrale.

Negli archivi dell'area sanitaria sono contenuti documenti di particolare delicatezza quali:

- cartelle cliniche (contenenti tutti i dati del paziente relativi al suo stato di salute) le quali costituiscono il maggior volume di dati conservati e rappresentano il supporto dati a maggior rischio nell'ottica della privacy
- radiografie e documenti iconografici di indagini strumentali per pazienti degenti e non degenti

Per proteggere i locali adibiti ad archivi sanitari (ubicati per lo più in depositi sotterranei) sono stati adottati i seguenti sistemi di protezione:

- registrazione movimentazione documenti
- certificazione accessi
- armadi compattabili con serratura
- impianto automatico di estinzione incendi di tipo "sprinkler ad acqua"
- porte in ferro chiuse a chiave e/o porte di accesso di tipo REI (adeguamento ancora in corso)

Per le cartelle cliniche il DPS prevede quanto segue:

Il Responsabile della Struttura ed il Capo Sala sono responsabili della custodia della cartella clinica finché essa è trattenuta presso il reparto. Le cartelle cliniche devono essere custodite:

- durante la degenza del paziente, in raccoglitori anonimi su cui è riportato solo il numero del letto, inseriti in schedari mobili provvisti di un dispositivo di chiusura
- entro dieci giorni dalla dimissione del paziente, in locali individuati a discrezione del Responsabile del Reparto, sottoposti a vigilanza, custodite in armadi metallici con serratura. Detti locali vengono chiusi a chiave in assenza del personale. Qualora il reparto non disponga di un proprio archivio clinico, le cartelle cliniche devono essere inoltrate all'Archivio Sanitario Centrale
- trascorsi dieci giorni dalla dimissione del paziente, le cartelle cliniche, salvo non sia previsto un rientro imminente del paziente, devono essere inoltrate all'Archivio Sanitario Centrale. Anche durante tale fase la tutela dei dati sensibili deve essere garantita mediante l'inserimento delle cartelle cliniche in buste anonime su cui è apposta esclusivamente la dicitura "Archiviazione Cartelle Cliniche"

Il piano generale di emergenza dell'ospedale prevede che in caso di evacuazione dei locali (ad esempio per incendio) una persona del reparto debba preoccuparsi di portare con sé le cartelle cliniche dei degenti.

Si fa rimando all'estratto del DPS riportato in allegato per quanto concerne i seguenti argomenti:

- Inserimento della documentazione sanitaria negli archivi decentrati
- Struttura dell'Archivio Sanitario Centrale
- Sedi collegate esterne
- Ufficio Certificazioni Sanitarie e Servizio di Fotoriproduzione
- Area amministrativa

In occasione del primo contatto dell'utente con la struttura, il personale di accettazione od altro personale preposto alla gestione/instaurazione dei rapporti contrattuali rilascerà

all'interessato, se previsto, la documentazione inerente l'informativa e ritirerà l'espressione del consenso al trattamento dei dati secondo la forma prevista (scritta o orale).

In caso di ricovero, durante il percorso assistenziale, il personale sanitario avrà cura di inserire la tessera per l'espressione del consenso nella cartella clinica/ambulatoriale del paziente.

Analogamente, durante l'instaurazione del rapporto contrattuale il personale amministrativo includerà la stessa nel fascicolo personale o altro dossier.

Sanzioni

Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede illeciti penali, violazioni amministrative e responsabilità civile per danni.

Gli illeciti e le violazioni vengono puniti con sanzioni particolarmente severe, che sono state ulteriormente inasprite dall'art. 44 del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito nella Legge 27 febbraio 2009, n.14, ha modificato con l'art. 44 il regime delle sanzioni previste dal (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Il sistema sanzionatorio può essere come segue schematizzato:

Illeciti penali	
Art. 167	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, ai fini di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione della normativa è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione
Art. 168	Chiunque, nella notificazione o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione
Art. 169	Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste è punito con l'arresto
Art. 170	Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante, è punito con la reclusione

Violazioni amministrative	
Art. 161	Omessa o inadeguata informativa all'interessato
Art. 162	Cessione illecita di dati
Art. 162 bis	Conservazione illecita di dati sul traffico di telecomunicazioni
Art. 163	Omessa o incompleta notificazione
Art. 164	Omessa informazione o esibizione al Garante
Art. 164 bis	Circostanti attenuanti e aggravanti
Art. 172	Pubblicazione della sentenza

	Responsa	Diritto civile
Art. 15		Responsabilità civile per danni in caso di danni cagionati per effetto del trattamento

Si riportano gli articoli del Codice interessati, come modificati dal Decreto Legge 30 dicembre 2008, n.207:

Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13¹¹ è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro. Art. 162. Altre fattispecie

1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.

2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1¹², è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. 2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33¹³ o delle disposizioni indicate nell'articolo 167¹⁴ è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta. 2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d)¹⁵, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.

Art. 162-bis. Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis¹⁶, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.

Art. 163. Omessa o incompleta notificazione

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38¹⁷, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.

¹¹ Informativa agli interessati.

¹² Comunicazione dei dati sanitari all'interessato. «Art. 84. Comunicazione di dati all'interessato.

1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.»

¹³ Misure minime per trattamenti con e senza l'utilizzo di strumenti elettronici.

¹⁴ Sanzioni penali per il trattamento illecito di dati.

¹⁵ Prescrizioni e divieti rivolti ai Titolari.

¹⁶ Dati relativi al traffico telefonico.

¹⁷ Notifica preventiva dei trattamenti nei casi previsti.

Art. 164. Omessa informazione o esibizione ai Garante

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157¹⁸ è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro. Art. 164-bis. Casi di minore gravità e ipotesi aggravate

1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.

2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.

4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

Art. 165. Pubblicazione del provvedimento del Garante

1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.

Art. 169. Misure di sicurezza

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni.

2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la

regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore

del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico

ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo

19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Provvedimenti a seguito di ricorso e richiesta di informazioni da parte del Garante.

Allegato - Codici deontologici professionali in materia di privacy

AREA SANITARIA

DOVERI GENERALI D	EL MEDICO (dal Codice di deontologia medica)
Art. 9 Segreto professionale	<p>Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza.</p> <p>La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri. Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie):</p> <p>a) - la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa;</p> <p>b) - l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere;</p> <p>c) - l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.</p> <p>La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto. Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio della professione.</p> <p>La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.</p>
Art. 10 Documentazione e tutela dei dati	<p>Il medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici.</p> <p>Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinché essi vi si conformino. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse. Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono.</p>
Art. 11 Comunicazione e diffusione dei dati	<p>Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone, anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale.</p> <p>Il medico, nella diffusione di bollettini medici, deve preventivamente acquisire il consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti.</p> <p>Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della</p>
<p>AREA SANITARIA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Presidenza del Consiglio dei Ministri. 28 novembre 2000)</p>	

sicurezza e della vita privata della persona.

DOVERI GENERALI D (dal Codice deontolog	EL FARMACISTA ico del farmacista)
Art. 13	<p>1. La conservazione del segreto su fatti e circostanze, dei quali il farmacista sia venuto a conoscenza per ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico è, per il farmacista, un imprescindibile dovere morale.</p> <p>2. E' fatto obbligo al farmacista di garantire il pieno rispetto della riservatezza dei dati personali da lui trattati.</p> <p>3. Il farmacista deve altresì assicurare il rispetto di regole di condotta riconducibili al segreto professionale anche da parte di quanti sono da lui incaricati del trattamento dei dati personali.</p>

DOVERI GENERALI DELLO PSICOLOGO (dal Codice deontologico dello psicologo)	
Principi generali	<p>Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, nè informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.</p> <p>Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.</p> <p>Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento.</p> <p>È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.</p> <p>Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.</p> <p>Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l'anonimato</p>

del destinatario della prestazione.

La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.

Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.

Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all'Ordine professionale.

Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

DOVERI GENERALI DELL'INFERMIERE (dal Codice deontologico della professione di infermiere)	
Rapporti con la persona assistita	L'infermiere assicura e tutela la riservatezza delle informazioni relative alla persona. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è pertinente all'assistenza.
	L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche attraverso l'efficace gestione degli strumenti informativi.
	L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come risposta concreta alla fiducia che l'assistito ripone in lui.

DOVERI GENERALI DELL'OSTETRICA/O (dal Codice deontologico dell'ostetrica/o)	
Rapporti con la persona assistita	L'ostetrica/o deve mantenere il segreto su quanto viene a sua conoscenza nello svolgimento dell'attività professionale, nonché sulle prestazioni assistenziali effettuate. L'obbligo del segreto non viene meno a seguito della morte della persona. La rivelazione è lecita, oltre che per ottemperare a specifici obblighi giuridici, soltanto quando sia richiesta o autorizzata dalla persona o dal suo legale rappresentante, ovvero quando sia imposta dalla necessità di salvaguardare la vita o la salute della persona medesima o di terzi, ferma restando in quest'ultima ipotesi la preventiva autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, se richiesta dalla normativa in materia. La rivelazione costituisce infrazione deontologica più grave se compiuta a fine di lucro proprio o altrui o se ne derivi nocumento per la persona assistita o per altri.

	<p>L'ostetrica/o deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso concernenti la persona assistita e i componenti della sua famiglia, nel diritto della privacy con particolare riguardo ai dati sensibili.</p> <p>Nell'interesse esclusivo della persona assistita, la documentazione clinica che la concerne deve essere messa a disposizione della medesima o di altro soggetto da essa indicato per iscritto.</p> <p>L'ostetrica/o, ove richiesto, assicura il rispetto del diritto della madre a conservare l'anonimato riguardo al prodotto del concepimento e al parto.</p>
--	---

**DOVERI GENERALI DEL TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA
(dal Codice deontologico del TSRM)**

Rapporti con i cittadini ed i malati	<p>(...) Il TSRM è consapevole che ogni prestazione sanitaria ha come presupposto il rapporto di fiducia che deve essere istaurato tra operatore e cittadino.</p> <p>Il segreto professionale costituisce garanzia del rapporto di fiducia. Il TSRM si fa carico inoltre di informare coloro che collaborano alle sue prestazioni, anche non a titolo professionale, del dovere di mantenere il segreto e vigila che vi si conformino.</p>
---	--

**DOVERI GENERALI DEL FISIOTERAPISTA
(dal Codice deontologico del fisioterapista)**

Segreto professionale	<p>Il fisioterapista è tenuto a mantenere il segreto su tutto ciò che gli viene confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve inoltre mantenere la massima riservatezza sulle prestazioni professionali effettuate o programmate. È ammessa la rivelazione solo ai responsabili della cura della persona assistita, salvo specifica richiesta o autorizzazione dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti, preventivamente informati sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa. Il fisioterapista è tenuto alla tutela della riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante la persona assistita, anche se affidata a codici o sistemi informatici. Nella trasmissione di documenti relativi al paziente, il fisioterapista deve garantirne la massima riservatezza.</p> <p>Il fisioterapista non deve diffondere notizie che possano consentire l'identificazione della persona assistita a cui si riferiscono. Al fisioterapista è consentito riferire, in modo tale da rispettare l'anonimato della persona assistita, il caso sotto il profilo clinico -terapeutico, quando la sua descrizione sia utile per finalità scientifiche, didattiche o di apprendimento culturale o professionale. Nella realizzazione di pubblicazioni scientifiche aventi per oggetto osservazioni relative ai singoli pazienti, il fisioterapista deve far sì che questi non siano identificabili.</p>
------------------------------	--

DOVERI GENERALI D	EL MEDICO (dal Codice di deontologia medica)
Art. 9 Segreto professionale	<p>Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza.</p> <p>La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocimento della persona o di altri. Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie):</p> <p>a) - la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa;</p> <p>b) - l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere;</p> <p>c) - l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nei casi di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del</p>

CODICE DEONTOLOGICO DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI	
I valori	<p>Nel senso di riserbo sulle notizie e informazioni ottenute durante lo svolgimento dell'attività professionale, notizie e informazioni non devono essere divulgate, se non quando ciò sia prescritto dalla legge o dall'autorità giudiziaria</p> <p>11 professionista assume la responsabilità della riservatezza dei propri dipendenti, collaboratori associati iscritti in altri albi, tirocinanti o qualunque altro soggetto privato con il quale abbia contatti per lo svolgimento di una pratica a lui affidata</p>
Art. 2 Autonomia, obiettività, integrità, riservatezza, decoro	<ul style="list-style-type: none"> - Conservare il segreto professionale, non divulgare informazioni riservate acquisite nel corso del proprio lavoro, non usare notizie avute per conseguire vantaggi personali neppure usando l'intermediazione di altri professionisti o di terzi <p>Osservare le norme sulla privacy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicare notizie o informazioni riguardanti il cliente e gli affari trattati solo se obbligato dalla legge o dall'autorità giudiziaria - L'obbligo del segreto e della riservatezza professionale persistono anche a conclusione della prestazione o rapporto professionale con il cliente
Art. 15 Riservatezza Norme specifiche per i professionisti dipendenti	<p>L'osservanza dei valori professionali da parte del professionista dipendente deve essere particolarmente scrupolosa per quanto riguarda la riservatezza sulle informazioni di cui il professionista sia in possesso a causa del proprio lavoro. Il nessun caso il professionista dipendente potrà comunicare notizie o informazioni avute nel rapporto di lavoro, a concorrenti dell'impresa presso cui lavora, o a terzi estranei, né per ragione di utilità personale, né di compiacenza disinteressata, salvo che ciò sia imposto dalla legge o dall'autorità giudiziaria.</p>

CODICE DEONTOLOGICO DEI PROFESSIONISTI DELL'INFORMATICA

Art. 29-30 | - L'informatico professionista deve osservare un atteggiamento di

Riservatezza	<p>riserbo in relazione alle notizie apprese nell'esercizio della professione od in via incidentale, anche se queste riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari ed economici</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'informatico professionista deve rispettare rigorosamente le norme poste a tutela del diritto alla riservatezza di cui ogni persona è titolare <p>L'informatico professionista ha il tassativo obbligo di denunciare all'ordine tutte le violazioni di cui venga, anche casualmente, a conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'informatico professionista non può rivelare il nome del cliente o le prestazioni fatte a suo favore, ai fini di aumentare il proprio prestigio professionale od ai fini pubblicitari, anche se la rivelazione possa essere ininfluente per il cliente stesso - In deroga a quanto sancito dal comma precedente, sono possibili accordi scritti tra l'informatico ed il cliente
---------------------	---

CODICE DEONTOLOGICO DELL'INGEGNERE	
Art. 11	L'ingegnere è tenuto al segreto professionale

CODICE DEONTOLOGICO DI BUON PERSONALI PER SCOPI STATISTICI	IA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DEI DATI E DI RICERCA SCIENTIFICA
Art.1 Ambito di applicazione	<p>1. Il presente codice di deontologia e di buona condotta è stato sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.</p> <p>2. Il presente codice si applica all'insieme dei trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati da soggetti pubblici e privati che lo abbiano sottoscritto, direttamente o indirettamente, ai sensi del successivo art. 5.</p> <p>3. Il presente codice è stato elaborato in maniera coordinata con gli specifici codici di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali</p> <ul style="list-style-type: none"> - per scopi storici effettuati da archivisti e utenti e - per scopi statistici effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, con i quali condivide i principi e le disposizioni generali di cui al capo I, nonché altre disposizioni.
Art.7 Dati sensibili	<p>Qualora dati sensibili siano trattati per scopi statistici e di ricerca scientifica, di norma essi devono essere trattati in forma anonima e quindi in modo tale che gli interessati non siano identificabili. Se il trattamento di dati sensibili per specifici e legittimi scopi statistici e di ricerca scientifica richiede l'identificazione degli interessati, è necessario che:</p> <p>l'interessato abbia dato il proprio consenso in modo informato, libero ed esplicito; il titolare abbia adottato specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi sin dalla fase</p>

	<p>di raccolta, salvo che ciò sia palesemente irragionevole o richieda uno sforzo sproporzionato; il trattamento attenga a categorie di dati o tipologie di trattamenti per i quali il Garante, anche sulla base di proposte delle società scientifiche che hanno sottoscritto il presente codice, abbia emanato un'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 281/99, oppure sia stato preventivamente autorizzato dal Garante. Il consenso dell'interessato è di norma manifestato per iscritto.</p> <p>Qualora la raccolta dei dati sia effettuata con modalità (interviste telefoniche, interviste assistite dal calcolatore e simili) che rendono impossibile, o comunque estremamente gravoso o pregiudizievole per l'indagine, acquisire il consenso in forma scritta, in ogni caso esso deve essere dato in modo esplicito. Ciò deve risultare dalle modalità di svolgimento della raccolta dei dati, comprensive dell'informativa resa all'interessato e dell'acquisizione del suo specifico consenso, e inoltre da una dichiarazione scritta dell'intervistatore. Di ciò deve essere data comunicazione al Garante in sede di notificazione semplificata. Se il trattamento per scopi statistici o di ricerca scientifica è effettuato da soggetti pubblici e ha ad oggetto dati sensibili, a questo si applicano le norme del decreto legislativo 135/99. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, commi 3 e 3 bis, della legge, il consenso dell'interessato non è necessario qualora il trattamento per scopi statistici o di ricerca scientifica sia previsto da una norma espressa di legge.</p>
<p>Art.8 Disposizioni particolari per la ricerca medica ed epidemiologica</p>	<p>1. La ricerca medica ed epidemiologica ha come principio etico di non dover nuocere in alcuna maniera agli interessati, i quali devono esser messi in grado di distinguere le attività di ricerca da quelle di assistenza.</p> <p>2. Nel manifestare il proprio consenso a un'indagine medica o epidemiologica, l'interessato dovrà specificare se voglia o meno essere informato di eventuali eventi inattesi che emergessero a suo carico durante la ricerca. Nel caso in cui, per i motivi di cui al successivo comma 3, il consenso non possa essere richiesto, tali eventi non potranno comunque essere comunicati all'interessato, a meno che il ricercatore abbia contemporaneamente anche obblighi di assistenza e comunque abbia la qualifica di esercente la professione medica.</p> <p>3. In particolari contesti di indagine clinica o epidemiologica, può essere necessario non richiedere il consenso dell'interessato, per motivi</p>

etici (ignoranza dell'interessato sulla propria condizione) ovvero per motivi metodologici (necessità di non comunicare al soggetto le ipotesi dello studio o la sua posizione di elezione) ovvero per motivi di impossibilità organizzativa. Con riferimento a tali circostanze:

a) in sede di richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art.7, comma 2, lettera c1) della legge, il titolare dell'indagine medica o epidemiologica dovrà allegare, insieme con il protocollo della ricerca, anche una motivata approvazione dello stesso da parte di un Comitato etico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi di legge, ovvero da altro Comitato etico accreditato da una pertinente società scientifica che abbia sottoscritto il presente codice;

b) in sede di autorizzazione generale, emanata ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 281/99, il Garante, anche su proposta delle pertinenti società scientifiche che hanno sottoscritto il presente codice, prevede tipologie e protocolli di indagine clinica ed epidemiologica per i quali possa non esser richiesto il consenso; per essi, al titolare è conseguentemente richiesto di presentare la notificazione semplificata.

4. La normativa sul segreto medico deve considerarsi vincolante anche per i ricercatori non medici. Non rientrano comunque nella disciplina del presente articolo le ricerche effettuate per tutelare direttamente la salute dei soggetti indagati.

Allegato - Autorizzazione al trattamento dei dati genetici

Autorizzazione al trattamento dei dati genetici - 22 febbraio 2007 Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto [omissis]

autorizza

ai sensi degli articoli 26, 40, 41 e 90 del Codice il trattamento dei dati genetici da parte dei soggetti sottoindividuati, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

1) Definizioni

Ai fini della presente autorizzazione si intende per:

- a) dato genetico, il dato che, indipendentemente dalla tipologia, riguarda la costituzione genotipica di un individuo, ovvero i caratteri genetici trasmissibili nell'ambito di un gruppo di individui legati da vincoli di parentela;
- b) campione biologico, ogni campione di materiale biologico che contiene le informazioni genotipiche caratteristiche di un individuo;
- c) test genetico, l'analisi a scopo clinico di uno specifico gene o del suo prodotto o funzione o di altre parti del Dna o di un cromosoma, volta a effettuare una diagnosi o a confermare un sospetto clinico in un individuo già affetto (test diagnostico), oppure a individuare o escludere la presenza di una mutazione associata ad una malattia genetica che possa svilupparsi in un individuo sano (test presintomatico) c ancora, a valutare la maggiore o minore suscettibilità di un individuo a sviluppare patologie comuni (test predittivo);
- d) test farmacogenetico, l'analisi finalizzata all'identificazione di sequenza nel Dna in grado di predire la risposta "individuale" a farmaci in termini di efficacia e di rischio relativo di eventi avversi;
- e) test sulla variabilità individuale, l'esame genetico volto a definire un rapporto di consanguineità o ad attribuire tracce biologiche a determinati individui;
- f) screening genetico, il test genetico effettuato su popolazioni o su gruppi definiti al fine di delinearne le caratteristiche genetiche comuni o di identificare precocemente soggetti affetti o portatori di patologie genetiche o di altre caratteristiche ereditarie;
- g) consulenza genetica, il processo di comunicazione consistente nell'aiutare l'individuo o la famiglia colpita da patologia genetica a comprendere le informazioni mediche che includono la diagnosi e il probabile decorso della malattia, le forme di assistenza disponibili, il contributo dell'ereditarietà al verificarsi della malattia e il rischio di ricorrenza esistente per sé e per altri familiari, nonché tutte le opzioni esistenti nell'affrontare il rischio di malattia e l'impatto che tale rischio può avere su scelte procreative; a tale processo partecipano, oltre al medico e/o al biologo specialisti in genetica medica, altre figure professionali competenti nella gestione delle problematiche psicologiche e sociali connesse alla genetica;
- h) informazione genetica, il processo informativo riguardante le specifiche caratteristiche degli screening genetici.

2) Ambito di applicazione

La presente autorizzazione è rilasciata:

- a) agli esercenti le professioni sanitarie, in particolare ai genetisti medici, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusive finalità di tutela della salute dell'interessato o di un terzo appartenente alla stessa linea genetica dell'interessato;
- b) agli organismi sanitari pubblici e privati, in particolare alle strutture cliniche di genetica medica, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusive finalità di tutela della salute dell'interessato o di un terzo appartenente alla stessa linea genetica dell'interessato;
- c) a laboratori di genetica medica, limitatamente alle operazioni indispensabili rispetto a dati, parimenti indispensabili, destinati ad essere trattati per esclusive finalità di prevenzione e di diagnosi genetica nei confronti dell'interessato, o destinati ad essere utilizzati ad esclusivi fini di svolgimento delle indagini difensive o per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria o, ad esclusivi fini di ricongiungimento familiare, per l'accertamento della sussistenza di vincoli di consanguineità di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, apolidi e rifugiati;
- d) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti o agli istituti di ricerca, alle associazioni e agli altri organismi pubblici e privati aventi finalità di ricerca, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusivi scopi di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico ed epidemiologico e antropologico, nell'ambito delle attività di pertinenza della genetica medica;
- e) agli psicologi, ai consulenti tecnici e ai loro assistenti, nell'ambito di interventi pluridisciplinari di consulenza genetica, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusive finalità di consulenza nei confronti dell'interessato o dei suoi familiari;
- f) ai farmacisti, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusive finalità di adempimento agli obblighi derivanti da un rapporto di fornitura di farmaci all'interessato;

g) ai difensori, anche a mezzo di sostituti, consulenti tecnici e investigatori privati autorizzati, limitatamente alle operazioni e ai dati indispensabili per esclusive finalità di svolgimento di investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 397; è altresì rilasciata per far valere o difendere un diritto -anche da parte di un terzo- in sede giudiziaria, sempre che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

h) agli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri e alle rappresentanze diplomatiche o consolari per il rilascio delle certificazioni (allo stato disciplinate dall'art. 49 d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200) ad esclusivi fini di ricongiungimento familiare e limitatamente ai casi in cui l'interessato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli di consanguineità, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale.

3) Finalità del trattamento

Possono essere trattati i dati genetici inerenti alle seguenti finalità che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa:

a) tutela della salute, con particolare riferimento alle patologie di natura genetica e alla tutela dell'identità genetica dell'interessato, con il suo consenso, salvo quanto previsto dagli artt. 26 e 82 del Codice in riferimento al caso in cui l'interessato non possa prestare il proprio consenso per incapacità d'agire, impossibilità fisica o incapacità di intendere o di volere;

b) tutela della salute, con particolare riferimento alle patologie di natura genetica e tutela dell'identità genetica di un terzo appartenente alla stessa linea genetica dell'interessato, nel caso in cui il consenso non sia prestato o non possa essere prestato per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere; ciò, limitatamente ai dati genetici già raccolti e qualora il trattamento sia indispensabile per consentire al terzo di compiere una scelta riproduttiva consapevole o sia giustificato dalla disponibilità, per il terzo, di interventi di natura preventiva o terapeutica;

c) ricerca scientifica e statistica, finalizzata alla tutela della salute della collettività in campo medico, biomedico ed epidemiologico (sempre che la disponibilità di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi), da svolgersi con il consenso dell'interessato salvo che nei casi di indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge.

Nell'ambito delle finalità di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente punto, l'autorizzazione è rilasciata anche all'esclusivo fine di consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi o da regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie professionali, di diagnosi e cura, anche per i trapianti di organi e tessuti, di riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica e psichica, di tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica, in conformità alla legge. Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario.

La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, quando il trattamento dei dati genetici sia indispensabile:

a) per lo svolgimento da parte del difensore delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, anche a mezzo di sostituti, di consulenti tecnici e investigatori privati autorizzati, o, comunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, anche senza il consenso dell'interessato eccetto il caso in cui il trattamento presupponga lo svolgimento di test genetici. Ciò, sempre che il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il trattamento deve essere comunque effettuato nel rispetto delle autorizzazioni generali del Garante ai trattamenti dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti e da parte degli investigatori privati (allo stato, autorizzazioni nn. 4 e 6/2005). Il trattamento può comprendere anche le informazioni relative a stati di salute pregressi o relative ai familiari dell'interessato;

b) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti espressamente dalla normativa comunitaria, da leggi o da regolamenti in materia di previdenza e assistenza o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, anche senza il consenso dell'interessato, nei limiti previsti dall'autorizzazione generale del Garante al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (allo stato, l'autorizzazione n. 1/2005) e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111 del Codice. Il trattamento può comprendere anche le informazioni relative a stati di salute pregressi o relative ai familiari dell'interessato;

c) per l'accertamento dei vincoli di consanguineità per il ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, apolidi e rifugiati (attualmente disciplinato dal d.lg. 25 luglio 1998, n. 286). Non si considerano, in particolare, indispensabili i trattamenti di dati genetici effettuati nonostante la disponibilità di procedure alternative che non comportano il trattamento dei dati medesimi.

4) Modalità di trattamento

I destinatari della presente autorizzazione conformano il prelievo e l'utilizzo dei campioni biologici e il trattamento dei dati genetici secondo modalità volte a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati. Tali attività sono effettuate, comunque, in modo lecito e secondo correttezza, nonché per scopi determinati in conformità alla presente autorizzazione e resi noti all'interessato nei modi indicati al successivo punto 5.

Sono predisposte specifiche misure per accertare univocamente l'identità del soggetto al quale viene prelevato il materiale biologico per l'esecuzione dell'analisi (art. 11, comma 1, lett. c), del Codice).

Il trattamento dei dati genetici è effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità.

Restano fermi gli obblighi deontologici relativi alle singole figure professionali oggetto della presente autorizzazione. 4.1) Raccolta e conservazione

Quando le finalità del trattamento di dati genetici non possono essere realizzate senza l'identificazione anche temporanea degli interessati, il titolare adotta specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato.

La raccolta di dati genetici effettuata per l'esecuzione di test e di screening genetici è limitata alle sole informazioni personali e familiari strettamente indispensabili all'esecuzione dell'analisi (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice)

In particolare, nei trattamenti effettuati mediante test sulla variabilità individuale non sono raccolti dati sullo stato di salute o su altre caratteristiche degli interessati, ad eccezione del sesso. Il campione è prelevato da un incaricato del laboratorio di genetica medica o da un medico da esso designato ovvero, in caso di ricongiungimento familiare, da esercenti le professioni sanitarie appositamente incaricati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari o da organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri.

4.2) Ricerca scientifica e statistica

La ricerca scientifica e statistica, per il cui svolgimento è consentito il trattamento dei dati genetici e l'utilizzo dei campioni biologici, è effettuata, altresì, sulla base di un progetto redatto conformemente agli standard del pertinente settore disciplinare, anche al fine di documentare che il trattamento dei dati e l'utilizzo dei campioni biologici sia effettuato per idonei ed effettivi scopi scientifici. Possono essere utilizzati a tal fine i dati e i campioni biologici strettamente pertinenti agli scopi perseguiti, avuto riguardo ai dati disponibili e ai trattamenti già effettuati dallo stesso titolare, nonché all'esistenza di altre modalità che permettano di raggiungere gli scopi della ricerca mediante dati personali diversi da quelli identificativi o genetici, ovvero che non comportino il prelievo di campioni biologici.

Il progetto specifica le misure da adottare nel trattamento dei dati personali per garantire il rispetto della presente autorizzazione, nonché della normativa sulla protezione dei dati personali, anche per i profili riguardanti la custodia e la sicurezza dei dati e dei campioni biologici, e individua gli eventuali responsabili del trattamento (artt. 29, 31, 33, 34 e 35 del Codice e Allegato B al medesimo Codice). In particolare, laddove la ricerca preveda il prelievo e/o l'utilizzo di campioni biologici, il progetto indica l'origine, la natura e le modalità di prelievo e di conservazione dei campioni, nonché le misure adottate per garantire la volontarietà del conferimento del materiale biologico da parte dell'interessato.

Il progetto è conservato a cura del titolare in forma riservata almeno per un anno dopo la conclusione della ricerca. Il titolare fornisce le informazioni contenute nel progetto agli interessati che ne facciano richiesta.

4.3) Misure di sicurezza

Per la custodia e la sicurezza dei dati genetici e dei campioni biologici sono adottate, in ogni caso, le seguenti cautele. L'accesso ai locali è controllato mediante incaricati della vigilanza o strumenti elettronici che prevedano specifiche procedure di identificazione anche mediante dispositivi biometrici. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate.

La conservazione, l'utilizzo e il trasporto dei campioni biologici sono posti in essere con modalità volte anche a garantirne la qualità, l'integrità, la disponibilità e la tracciabilità.

Il trasferimento dei dati genetici in formato elettronico è effettuato con posta elettronica certificata previa cifratura delle informazioni trasmesse da realizzarsi con firma digitale. È ammesso il ricorso a canali di comunicazione di tipo "web application" che prevedano protocolli di comunicazione sicuri e garantiscano, previa verifica, l'identità digitale del server che eroga il servizio e della postazione Client da cui si effettua l'accesso ai dati, ricorrendo a certificati digitali emessi in conformità alla legge da un'autorità di certificazione.

La consultazione dei dati genetici trattati con strumenti elettronici è consentita previa adozione di sistemi di autenticazione basati sull'uso combinato di informazioni note agli incaricati e di dispositivi, anche biometrici, in loro possesso. I dati genetici e i campioni biologici contenuti in elenchi, registri o banche di dati, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità, in modo da ridurre al minimo i rischi di conoscenza accidentale e di accesso abusivo o non autorizzato. Laddove gli elenchi, i registri o le banche di dati contengano anche dati riguardanti la genealogia o lo stato di salute degli interessati, le predette tecniche devono consentire, altresì, il trattamento disgiunto dei dati genetici e sanitari dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente le persone interessate.

Restano comunque fermi gli altri obblighi previsti dagli articoli 11, 14, 22 e 31 e seguenti del Codice e le modalità tecniche in materia di misure minime di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al medesimo Codice, anche per ciò che attiene alla conservazione e al trasporto dei dati all'esterno dei locali protetti e all'accesso controllato a tali locali. Tali obblighi vanno osservati anche in riferimento ai campioni biologici.

5) Informativa

Salvo che per i trattamenti non sistematici di dati genetici effettuati dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta nell'ambito degli ordinari rapporti con l'interessato per la tutela della salute e dell'incolumità fisica di quest'ultimo, l'informativa evidenzia, oltre agli elementi previsti in base agli artt. 13, 77 e 78 del Codice:

- a) l'esplicitazione analitica di tutte le specifiche finalità perseguite;
 - b) i risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati genetici;
- c) il diritto dell'interessato di opporsi al trattamento dei dati genetici per motivi legittimi;
 - d) la facoltà o meno, per l'interessato, di limitare l'ambito di comunicazione dei dati genetici e il trasferimento dei campioni biologici, nonché l'eventuale utilizzo di questi per ulteriori scopi;
- e) il periodo di conservazione dei dati genetici e dei campioni biologici.

Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini dell'acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario (art 82, comma 4, del Codice).

Per i trattamenti effettuati per scopi di ricerca scientifica e statistica l'informativa evidenzia, altresì:

- a) che il consenso è manifestato liberamente ed è revocabile in ogni momento senza che ciò comporti alcuno svantaggio o pregiudizio per l'interessato, salvo che i dati e i campioni biologici, in origine o a seguito di trattamento, non consentano più di identificare il medesimo interessato;
- b) gli accorgimenti adottati per consentire l'identificabilità degli interessati soltanto per il tempo necessario agli scopi della raccolta o del successivo trattamento (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice);
- c) l'eventualità che i dati e/o i campioni biologici siano conservati e utilizzati per altri scopi di ricerca scientifica e statistica, per quanto noto, adeguatamente specificati anche con riguardo alle categorie di soggetti ai quali possono essere eventualmente comunicati i dati oppure trasferiti i campioni;
- d) le modalità con cui gli interessati che ne facciano richiesta possono accedere alle informazioni contenute nel progetto di ricerca.

Per i trattamenti effettuati mediante test e screening genetici per finalità di tutela della salute, di ricerca o di ricongiungimento familiare, l'informativa è resa all'interessato prima del prelievo, ovvero dell'utilizzo del suo campione biologico qualora lo stesso sia stato già prelevato, anche in forma scritta, in modo specifico e comprensibile, anche quando il trattamento è effettuato da esercenti la professione sanitaria o da organismi sanitari pubblici e privati che abbiano informato in precedenza il medesimo interessato utilizzando le modalità semplificate previste dagli artt. 77, 78 e 79 del Codice.

I trattamenti per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria possono essere effettuati mediante l'esecuzione di test genetici soltanto previa informativa all'interessato da rendersi con le modalità sopra indicate.

5.1) Consulenza genetica e attività di informazione

Per i trattamenti effettuati mediante test genetici per finalità di tutela della salute o di ricongiungimento familiare è fornita all'interessato una consulenza genetica prima e dopo lo svolgimento dell'analisi, nel corso della quale l'interessato riceve informazioni complete e accurate su tutte le possibili implicazioni dei risultati. Prima dell'introduzione di screening genetici finalizzati alla tutela della salute sono adottate idonee misure per garantire un'attività di informazione al pubblico in merito alla disponibilità dei test effettuati, alla loro natura, alle loro specifiche finalità e conseguenze, anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica.

Il consulente genetista aiuta i soggetti interessati a prendere in piena autonomia le decisioni ritenute più adeguate, tenuto conto del rischio genetico, delle aspirazioni familiari e dei loro principi etico-religiosi, aiutandoli ad agire coerentemente con le scelte compiute, nonché a realizzare il miglior adattamento possibile alla malattia e/o al rischio di ricorrenza della malattia stessa.

Nel caso in cui il test sulla variabilità individuale è volto ad accertare la paternità o la maternità gli interessati sono, altresì, informati circa la normativa in materia di filiazione, ponendo in evidenza le eventuali conseguenze psicologiche e sociali dell'esame.

L'attuazione di ricerche scientifiche su isolati di popolazione è preceduta da un'attività di informazione presso le comunità interessate, anche mediante mezzi di comunicazione di massa su base locale e presentazioni pubbliche, volta ad illustrare la natura della ricerca, le finalità perseguite, le modalità di attuazione, le fonti di finanziamento e i rischi o benefici attesi per le popolazioni coinvolte. L'attività di informazione evidenzia anche gli eventuali rischi di discriminazione o stigmatizzazione delle comunità interessate, nonché quelli inerenti alla conoscibilità di inattesi rapporti di consanguineità e le azioni intraprese per ridurre al minimo tali rischi.

6) Consenso

In conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 26 del Codice, i dati genetici possono essere trattati e i campioni biologici utilizzati soltanto per gli scopi indicati nella presente autorizzazione e rispetto ai quali la persona abbia manifestato previamente e per iscritto il proprio consenso informato.

In conformità all'art. 23 del Codice, il consenso resta valido solo se l'interessato è libero da ogni condizionamento o coercizione e resta revocabile liberamente in ogni momento.

Nel caso in cui l'interessato revoca il consenso al trattamento dei dati per scopi di ricerca, è distrutto anche il campione biologico sempre che sia stato prelevato per tali scopi, salvo che, in origine o a seguito di trattamento, il campione non possa più essere riferito ad una persona identificata o identificabile.

Per i trattamenti effettuati mediante test genetici, compreso lo screening, anche a fini di ricerca o di ricongiungimento familiare, deve essere acquisito il consenso informato dei soggetti cui viene prelevato il materiale biologico necessario all'esecuzione dell'analisi. In questi casi, all'interessato è richiesto di dichiarare se vuole conoscere o meno i risultati dell'esame o della ricerca, comprese eventuali notizie inattese che lo riguardano, qualora queste ultime rappresentino per l'interessato un beneficio concreto e diretto in termini di terapia o di prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive.

Per le informazioni relative ai nascituri il consenso è validamente prestato dalla gestante. Nel caso in cui il trattamento effettuato mediante test prenatale possa rivelare anche dati genetici relativi alla futura insorgenza di una patologia del padre, è previamente acquisito anche il consenso di quest'ultimo.

Quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica dell'interessato, e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, incapacità d'agire o incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 82 del Codice. L'opinione del minore, nella misura in cui lo consente la sua età e il suo grado di maturità, è presa in considerazione. Negli altri casi di incapacità d'agire, impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di volere, il trattamento è consentito se le finalità perseguite comportano un beneficio diretto per l'interessato e la sua opinione è, nei limiti del possibile, presa in considerazione. I trattamenti di dati connessi all'esecuzione di test genetici presintomatici possono essere effettuati sui minori non affetti, ma a rischio per patologie genetiche solo nel caso in cui esistano concrete possibilità di terapie o di trattamenti preventivi prima del raggiungimento della maggiore età. I test sulla variabilità individuale non possono essere condotti su minori senza che venga acquisito il consenso di ambedue i genitori, ove esercitano entrambi la potestà sul minore.

I trattamenti di dati connessi all'esecuzione di test genetici per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria possono essere effettuati soltanto con il consenso informato della persona cui appartiene il materiale biologico necessario all'indagine, salvo che un'espressa disposizione di legge disponga altrimenti.

7) Trattamenti in settori particolari

I dati genetici trattati e i campioni biologici prelevati per l'esecuzione di test sulla variabilità individuale ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto in un procedimento penale non possono essere utilizzati per altri fini. I dati trattati e i campioni biologici prelevati per l'esecuzione di test genetici a fini di prevenzione, di diagnosi o di terapia nei confronti dell'interessato o per finalità di ricerca scientifica e statistica possono essere utilizzati per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto in un procedimento penale, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge.

8) Conservazione dei dati e dei campioni

Con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice, i campioni biologici e i dati genetici possono essere conservati per il periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti indicati al punto 3 della presente autorizzazione o per perseguire le finalità ivi menzionate per le quali sono stati raccolti o successivamente utilizzati.

I campioni biologici prelevati e i dati genetici trattati per l'esecuzione di test e di screening genetici sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario allo svolgimento dell'analisi o al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente utilizzati.

I dati genetici trattati a fini di ricongiungimento familiare sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario all'esame dell'istanza di ricongiungimento, salvo che per l'eventuale conservazione, a nonna di legge, dell'atto o del documento che li contiene. A seguito del rigetto o dell'accoglimento dell'istanza, i campioni prelevati per l'accertamento dei vincoli di consanguineità devono essere distrutti (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice).

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), d) ed e), del Codice, i soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati.

I campioni biologici prelevati e i dati genetici raccolti per scopi di tutela della salute possono essere conservati ed utilizzati per finalità di ricerca scientifica o statistica, ferirà restando la necessità di acquisire il consenso informato delle persone interessate, eccetto che nei casi di indagini statistiche o ricerche scientifiche previste dalla legge. La conservazione e l'ulteriore utilizzo di campioni biologici e di dati genetici raccolti per la realizzazione di progetti di ricerca e indagini statistiche, diversi da quelli per i quali è stato originariamente acquisito il consenso informato degli interessati, sono consentiti limitatamente al perseguimento di scopi scientifici e statistici direttamente collegati con quelli originari. Ciò, a meno che venga nuovamente acquisito il consenso degli interessati, ovvero i campioni biologici e i dati genetici, in origine o a seguito di trattamento, non consentano più di identificare i medesimi interessati, oppure a causa di particolari ragioni non sia possibile informarli malgrado sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo per raggiungerli e il programma di ricerca, oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale, sia autorizzato appositamente dal Garante ai sensi dell'art. 90 del Codice.

9) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati genetici non possono essere comunicati e i campioni biologici non possono essere messi a disposizione di terzi salvo che sia indispensabile per il perseguimento delle finalità indicate dalla presente autorizzazione.

I dati genetici e i campioni biologici raccolti per scopi di ricerca scientifica e statistica possono essere comunicati o trasferiti a enti e istituti di ricerca, alle associazioni e agli altri organismi pubblici e privati aventi finalità di ricerca, esclusivamente nell'ambito di progetti congiunti.

I dati genetici e i campioni biologici raccolti per scopi di ricerca scientifica e statistica possono essere comunicati o trasferiti ai soggetti sopra indicati, non partecipanti a progetti congiunti, limitatamente alle informazioni prive di dati identificativi, per scopi scientifici direttamente collegati a quelli per i quali sono stati originariamente raccolti e chiaramente determinati per iscritto nella richiesta dei dati e/o dei campioni. In tal caso, il soggetto richiedente si impegna a non trattare i dati e/o utilizzare i campioni per fini diversi da quelli indicati nella richiesta e a non comunicarli o trasferirli ulteriormente a terzi.

I dati genetici raccolti a fini di ricongiungimento familiare possono essere comunicati unicamente alle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti all'esame della documentazione prodotta dall'interessato o all'organismo internazionale ritenuto idoneo dal Ministero degli affari esteri cui questi si sia rivolto. I campioni biologici prelevati ai medesimi fini possono essere trasferiti unicamente al laboratorio designato per l'effettuazione del test sulla variabilità individuale o all'organismo internazionale ritenuto idoneo dal Ministero degli affari esteri.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 84 del Codice, i dati genetici devono essere resi noti di regola direttamente all'interessato o a persone diverse dal diretto interessato sulla base di una delega scritta di quest'ultimo, adottando ogni mezzo idoneo a prevenire la conoscenza non autorizzata da parte di soggetti anche compresenti. La comunicazione nelle mani di un delegato dell'interessato è eseguita in plico chiuso.

Gli esiti di test e di screening genetici, nonché i risultati delle ricerche qualora comportino per l'interessato un beneficio concreto e diretto in termini di terapia, prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive, devono essere comunicati al medesimo interessato anche nel rispetto della sua dichiarazione di volontà di conoscere o meno tali eventi e, ove necessario, con un'appropriata consulenza genetica.

I risultati delle ricerche, qualora comportino un beneficio concreto e diretto in termini di terapia, prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive, anche per gli appartenenti alla stessa linea genetica dell'interessato, possono essere comunicati a questi ultimi, qualora ne facciano richiesta e l'interessato vi abbia espressamente acconsentito, o sia deceduto e, in vita, non abbia espressamente fornito indicazioni contrarie.

In caso di ricerche condotte su popolazioni isolate, devono essere resi noti alle comunità interessate e alle autorità locali gli eventuali risultati della ricerca che rivestono un'importanza terapeutica o preventiva per la tutela della salute delle persone appartenenti a tali comunità.

I dati genetici non possono essere diffusi. I risultati delle ricerche non possono essere diffusi se non in forma aggregata, ovvero secondo modalità che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi indiretti, anche nell'ambito di pubblicazioni.

10) Richieste di autorizzazione

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del consenso comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato in ragione, in particolare, del numero di persone interessate.

11) Norme finali

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati genetici.

Resta fermo per il titolare del trattamento di dati genetici l'obbligo di effettuare, nei casi previsti, la notificazione al Garante prima dell'inizio del trattamento medesimo (artt. 37 e 163 del Codice)

12) Efficacia temporale e disciplina transitoria

La presente autorizzazione ha efficacia dal 1° aprile 2007 al 31 dicembre 2008.

Qualora alla data di pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia già conforme alle sue prescrizioni, il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 1° settembre 2007.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 febbraio 2007

Allegato - Estratto del DPS

5.3.3 Inserimento della documentazione sanitaria negli archivi decentrati

In attesa della centralizzazione degli Archivi sanitari, per patologie particolari e per motivi riconducibili alla ricerca medico-scientifica, sono stati autorizzati i seguenti archivi decentrati:

1. Nefrologia e Dialisi: l'Archivio è ubicato al piano terra del Padiglione "Talamona". Le cartelle cliniche sono custodite in armadi compattabili chiusi a chiave. Il locale, in cui staziona l'operatore addetto all'archivio, in caso di sua assenza è chiuso con una porta in ferro provvista di serratura. L'archivio storico è stato realizzato in un deposito sotterraneo, anch'esso chiuso con una porta in ferro munita di serratura a cui accede unicamente l'operatore predetto. In caso di necessità, il personale dipendente dall'*Azienda* ma estraneo alla conduzione degli archivi sanitari può accedere a detti locali solo previa identificazione e registrazione su un apposito registro di certificazione degli accessi custodito presso la sede dell'Archivio Sanitario Centrale.
2. Oncologia: l'archivio è annesso al reparto, ed è custodito da un addetto che ha il compito di classificare i documenti collocandoli in armadi metallici provvisti di serratura. In assenza di tale addetto la porta di accesso viene chiusa a chiave. Qualora la documentazione clinica non sia più indispensabile al reparto, se ne predispone la trasmissione all'Archivio Sanitario Centrale. Il trasferimento viene annotato su apposito registro ed il documento, riposto in busta anonima, viene posto "in carico" all'Archivio suddetto.
3. Archivi Servizi Psichiatrici: la frequenza dei ricoveri che caratterizza il paziente psichiatrico, rende necessaria l'immediata disponibilità della documentazione. Le cartelle cliniche vengono trattenute in reparto per un periodo la cui durata è in relazione alle esigenze di cui sopra. Le cartelle cliniche prodotte da tale settore contengono dati estremamente riservati che comportano particolare attenzione al fine di assicurarne un'adeguata custodia. I reparti sono chiusi a chiave con serratura azionata esclusivamente dal personale infermieristico e le cartelle cliniche conservate presso lo studio del Capo Sala. Ogni trasferimento delle cartelle, anche nel solo ambito dipartimentale, viene certificato su appositi registri di "carico" e "scarico". Una busta anonima non consente la lettura di dati sensibili durante i trasferimenti delle cartelle cliniche, sia da un reparto all'altro, sia dal reparto all'Archivio Sanitario Centrale.
4. Archivio di Neuroradiologia: l'introduzione dell'archivio digitale per le immagini di Neuroradiologia e di Radiologia ha notevolmente ridotto la produzione iconografica relativa a questo tipo di indagini strumentali. Eventuali dati sensibili possono essere rilevati dai referti che corredano le lastre radiologiche prodotte in anni pregressi. Lastra e referto sono inclusi in una busta che viene successivamente riposta in armadi metallici chiusi a chiave. All'archivio, che è ubicato nei sotterranei del servizio di Neuroradiologia, si accede varcando due porte chiuse a chiave in assenza dell'addetto preposto. L'eventuale movimentazione degli esami radiologici viene certificata identificando il personale che accede alla documentazione.
5. Archivi radiologici: le medesime considerazioni fatte per quanto concerne l'introduzione dell'archivio digitale valgono anche per il servizio di Radiologia. L'archivio, ubicato nei sotterranei del corrispettivo servizio, è attrezzato con armadi compattabili provvisti di serratura. Al locale si accede attraverso due porte che vengono chiuse a chiave in assenza dell'operatore e la movimentazione della documentazione iconografica viene certificata identificando il personale che accede ai dati in essa rilevabili.
6. Archivi ambulatoriali: all'interno del presidio ospedaliero ogni ambulatorio gestisce e archivia localmente la documentazione cartacea, in scaffalature e/o armadi dotati di serratura.
7. Pronto Soccorso: i verbali di accettazione di pronto soccorso non seguiti da ricovero sono archiviati nell'Archivio Sanitario Centrale.

5.3.3.1 Struttura dell'Archivio Sanitario Centrale

I reparti sprovvisti di archivio decentrato trasferiscono le cartelle cliniche all'Archivio Sanitario Centrale. Tale operazione viene condotta in maniera da tutelare i dati sensibili dei documenti. Le cartelle giungono in archivio inserite in buste anonime oppure in pacchi opportunamente confezionati e legati. L'addetto al trasferimento di tali documenti non ha la possibilità di accedere pertanto ai dati. Le buste e/o i pacchi vengono aperti solo al momento in cui avvengono le operazioni di "presa in carico" della documentazione. La registrazione avviene assegnando ad ogni cartella clinica un numero progressivo che si differenzia rispetto a quello della SDO, rilevabile esclusivamente attraverso una ricerca informatica.

Nell'Archivio Sanitario Centrale avvengono le operazioni di "carico e scarico" delle cartelle cliniche, al piano terra del Padiglione n. 7 "Crespi". Le cartelle vengono collocate su basi di appoggio protette da contenitori che impediscono a personale non autorizzato l'eventuale accesso ai dati sensibili dei pazienti.

A registrazione del carico avvenuta, le cartelle vengono trasferite nel deposito sottostante la palazzina della Radiologia "Sud". Le cartelle cliniche sono inserite in buste su cui è riportato solo il numero attribuito con il supporto informatico e, senza essere ulteriormente tolte dall'involucro, vengono collocate in armadi compattabili provvisti di serratura.

Al locale si accede varcando una porta in ferro e formica e due porte in ferro che vengono chiuse a chiave in assenza degli operatori. L'accesso all'archivio è consentito unicamente agli operatori del servizio (operativo nell'Area Sanitaria alle dipendenze della Direzione Medica di Presidio) e solo in orario di servizio. L'eventuale accesso di persone estranee alla conduzione è consentito solo previa identificazione e registrazione dei soggetti su un apposito registro custodito presso la sede dell'Archivio Sanitario Centrale.

5.3.5 Sedi collegate esterne

La documentazione sanitaria archiviata nelle sedi esterne viene custodita secondo le seguenti modalità:

in locali che possono essere individuati nello studio del capo sala o nelle segreterie. In tale ambito la documentazione sanitaria è sottoposta alla vigilanza dei Responsabili delle strutture di riferimento e custodita in armadi muniti di serratura. Detti locali, in assenza del personale preposto, non sono accessibili a soggetti estranei ad attività istituzionali;

in depositi sotterranei arredati con armadi compattabili o scaffalature aperte, a cui è consentito l'accesso, unicamente in orario di servizio, a personale autorizzato.

5.3.6 Ufficio Certificazioni Sanitarie e Servizio di Fotoriproduzione

L'Azienda ha individuato le persone fisiche e/o le Autorità che possono acquisire copia della documentazione clinica. Quando la cartella clinica è rilasciata all'interessato, devono essere osservate le disposizioni per il trattamento dei dati personali adottate dall'*Azienda*

Se la cartella viene consegnata a persona diversa dall'interessato, nei casi in cui è consentito dalla legge, la persona terza diventa codepositaria del segreto d'ufficio, e assume obblighi derivanti dalla tutela dei dati sensibili riconducibili all'ex ricoverato.

Il compito di verificare se il richiedente ha il diritto di acquisire la richiesta è affidato agli addetti dell'Ufficio Certificazioni Sanitarie. In caso di esito positivo della verifica, viene compilata un'apposita modulistica che avvia una pratica amministrativa contenente il numero progressivo della richiesta e i dati anagrafici sia del richiedente sia della persona a cui si riferisce il documento richiesto.

Tale pratica viene inoltrata all'Archivio Sanitario Centrale o agli archivi decentrati, e ritorna all'Ufficio Certificazioni Sanitarie unitamente ai documenti di cui è stata richiesta la duplicazione.

Un addetto autorizzato, annotata la "presa in carico" del documento, si accerta che i dati identificativi della cartella corrispondano alle indicazioni fornite dal richiedente, appone la propria firma sul retro del frontespizio e provvede a trasferire la pratica al servizio di Fotoriproduzione dell'Ufficio Certificazioni Sanitarie (operativo nell'Area Sanitaria alle dipendenze del Dirigente Medico di Presidio).

Gli addetti di tale ufficio compiono operazioni che consentono di accedere ai dati sensibili dell'utente poiché devono verificare che gli esiti degli esami prescritti durante la degenza, siano stati debitamente inseriti nella cartella, allo scopo di produrre un documento che presenti piena validità dal punto di vista medico-legale.

Le pagine che compongono le cartelle cliniche sono successivamente numerate assicurando la corretta successione cronologica dei documenti allegati, fotoriprodotti ed autenticati.

Per escludere che persone non autorizzate, assistendo a tali operazioni, possano accedere ai dati sensibili contenuti nelle cartelle cliniche, sono state emanate disposizioni per tutelare la necessaria discrezione e segretezza. La porta d'accesso è pertanto chiusa a chiave anche in presenza degli operatori, e le persone che per motivi diversi accedono all'ufficio sono trattenute all'ingresso.

Le cartelle cliniche e le relative copie, nel periodo in cui vengono trattenute presso il Servizio di Fotoriproduzione, sono numerate e inserite in cartelline riposte in armadi, in attesa che il documento originale ritorni all'archivio di provenienza e che la copia venga trasmessa all' Ufficio Certificazioni Sanitarie.

Alle copie viene riservata la stessa attenzione prevista per la documentazione originale. Esse vengono pertanto conservate in una cartellina e riposte in ordine alfabetico in una scaffalatura esistente in un locale chiuso a chiave in assenza degli operatori.

5.3.7 Area amministrativa

Gli archivi ove sono contenuti i dati personali sono accessibili al solo personale autorizzato, che ne esegue anche il controllo.

I dati sensibili o particolari sono custoditi in contenitori muniti di serrature.

L'accesso al di fuori dell'orario di apertura degli archivi, in cui sono contenuti dati sensibili o particolari, è consentito ai soli soggetti identificati e registrati su apposito registro degli accessi.

Esiste un archivio centrale delle pratiche trattate dall' **Azienda** dal 1977 ad oggi, ubicato nei sotterranei del Padiglione 17 il cui accesso è limitato al solo personale autorizzato.

I locali sono dotati di impianto sprinkler e di porte metalliche munite di serratura con chiusura a chiave. Nello stesso edificio è presente l'archivio dei fascicoli personali dei dipendenti ordinati per numero di matricola. Nei locali della S.C. Gestione Risorse Umane sono archiviati i fascicoli personali dei dipendenti delle strutture afferite all' *Azienda* dal 1 gennaio 1998.

Nei sotterranei del Padiglione 2 (ex PS) e del Padiglione 3 è conservata in contenitori chiusi la documentazione relativa ai pazienti che accedono agli ambulatori ospedalieri riferita agli ultimi cinque anni. Ogni cinque anni si provvede allo stralcio di tale documentazione; l'accesso è consentito al solo personale autorizzato.

INFORMATIVA AL PAZIENTE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL' ART. 13 DEL DLGS.196/2003 (noto come Codice sulla Privacy)

LA INFORMIAMO CHE:

1. **per dati sensibili si intendono** quei dati personali idonei rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
2. **per trattamento dei dati personali si intende:** qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione o distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati)
3. **che le finalità del trattamento dei dati personali sono:**
 - diagnosi e cura a fini di tutela della salute e dell'incolumità fisica del paziente, di terzi o della collettività
 - ricerca scientifico/statistica
 - finalità contabili /amministrative connesse all'attività di cura e di diagnostica in adempimento agli obblighi statali o regionali
4. **per finalità di cura i dati personali e sensibili o i risultati degli esami clinici potranno essere comunicati alle seguenti categorie:**
 - responsabili e incaricati al trattamento dei dati all'interno dell'azienda ospedaliera (personale medico, infermieristico, tecnico e di supporto alle strutture aziendali che, anche in tempi successivi, erogheranno prestazioni sanitarie in favore dell'interessato, nonché dal personale amministrativo/contabile, e che la conoscenza da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati sarà limitata ai dati necessari per l'espletamento dei rispettivi compiti)
 - ad aziende sanitarie locali
 - ad altre aziende ospedaliere e strutture accreditate
 - ad altri organismi del servizio sanitario nazionale
 - enti previdenziali
 - soggetti terzi destinati per legge o per regolamento
5. **per finalità di difesa e di prevenzione accertamento o repressione di reato potranno essere comunicati inoltre a:**
 - forze di polizia
 - autorità giudiziaria

- organismi di informazione e di sicurezza
6. **per finalità di formazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) della Regione Lombardia:** con il consenso prestato a questa Azienda Sanitaria, la stessa metterà a disposizione del Suo FSE i dati sanitari relativi alle prestazioni sanitarie che riceve. Sia la comunicazione al Suo medico di base dell'evento sanitario che La sta riguardando, sia l'utilizzo dei dati sanitari, tramite il Suo FSE, potranno avere luogo solamente qualora Lei abbia espresso specifico consenso, così come richiesto e precisato nel documento "Trattamento di dati personali in ambito CRS-SISS -Informativa ex art.76 D.Lgs. 196/2003" che la Regione Lombardia ha fornito e ampiamente divulgato.
 7. **i dati personali che la riguardano saranno trattati con supporto informatico e cartaceo**, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali e con l'adozione delle misure minime di sicurezza prescritte dal Codice sulla Privacy
 8. **il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia questi sono indispensabili** per lo svolgimento delle attività illustrate al punto 3. Pertanto un mancato conferimento può comportare per l'A.O. un impedimento nel fornire le prestazioni richieste
 9. **l'interessato può in ogni momento esercitare il diritto di:**
 - richiedere l'aggiornamento la rettifica ovvero l'integrazione dei dati personali
 - la cancellazione la trasformazione in forma anonima, il blocco e la cancellazione, se trattati in violazione della legge
 - far valere con le modalità stabilite dall'articolo 8 del D.lgs. 196/03 tutti i diritti sanciti nell'articolo 7 del D.lgs.196/03, il cui testo è consultabile presso la sede dell'URP
 10. **il titolare del trattamento dei dati** è il Direttore Generale
 11. **i responsabili del trattamento dei dati** sono elencati nel Documento Programmatico di Sicurezza Aziendale, di cui può essere chiesta visione all'URP

Opzioni in ordine alle modalità di comunicazione delle informazioni- ricoverati/PS
(ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 196/03)

I dati anagrafici del paziente sono riportati sul frontespizio della cartella clinica e/o verbale di Pronto Soccorso

- Autorizza la comunicazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute da parte di:**

<input type="checkbox"/>	SI		<input type="checkbox"/>	NO
<ul style="list-style-type: none"> • medico ospedaliero e medico specialista ambulatoriale • altro personale sanitario designato dal responsabile del trattamento 				

- Autorizza la comunicazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute al/ai seguente/i destinatario/i:**

DOVERI GENERALI D	EL MEDICO (dal Codice di deontologia m
Art. 9 Segreto professionale	Il medico deve mantenere il segreto su tutto può conoscere in ragione della sua professic conservare il massimo riserbo sulle prestazic programmate, nel rispetto dei principi che ga riservatezza (cognome e nome/aenommazione)

- Autorizza la comunicazione di informazioni idonee a rivelare la presenza del/della sottoscritto/a in Ospedale, da parte del personale dell'Azienda:**

Data | __ | __ | / | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | Firma

Attestazione di ricovero/prestazione ambulatoriale

L'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda, con sede in Piazza dell'Ospedale Maggiore, 3 20162 MILANO, attesta che:

Il/la Sig./ra

nato/a a

luogo di nascita

(prov. |__ |
_____ |)

data di nascita

è stato/a ricoverato/a nel periodo:

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
data ricovero

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
data dimissione

ha effettuato una prestazione ambulatoriale in data:

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

|__|__| M__|__| |__|__|:|__|__|
dalle alle

Milano, |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

LA STRUTTURA SANITARIA

Informativa al personale

OGGETTO: Informativa ai Dipendenti sul trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari - acquisizione del consenso al trattamento degli stessi.

La scrivente Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda comunica che, per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro con Lei in corso, è titolare di dati Suoi e dei Suoi familiari qualificati come dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

1. La informiamo, pertanto, che tali dati saranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici:
 - Per l'eventuale assunzione, laddove questa non sia già intervenuta;
 - Per l'elaborazione ed il pagamento della retribuzione;
 - Per l'adempimento degli obblighi tutti legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di lavoro.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l'azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura retributiva, contributiva, fiscale e assicurativa, connessi al rapporto di lavoro.
3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
 - Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, Uffici fiscali).
 - Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza.
 - Società d'assicurazioni.
 - Istituti di Credito.
 - Organizzazioni sindacali cui lei abbia conferito specifico mandato.
 - Fondi integrativi.
 - Prestatori di servizi (Studi medici in adempimento degli obblighi in materia d'igiene e sicurezza del lavoro, consulenti, professionisti, Società di elaborazione paghe...).
4. In relazione al rapporto di lavoro, l'azienda potrà trattare dati che la legge definisce "sensibili" in quanto idonei a rilevare ad esempio:
 - Uno stato generale di salute (assenza per malattia, maternità, infortunio o l'avviamento obbligatorio), idoneità o meno a determinate mansioni (quale esito espresso dal personale medico a seguito di visite mediche preventive/periodiche o richieste da Lei stesso/a);
 - L'adesione ad un sindacato (assunzioni di cariche e/o richiesta di trattenute per quote di associazione sindacale), l'adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive (permessi od aspettativa), convinzioni religiose (festività religiose fruibili per legge).
 - (eventuali altri trattamenti su dati sensibili, sempre strettamente pertinenti all'esecuzione del rapporto di lavoro).

I dati di natura sensibile, concernenti lo stato di salute, che tratta il medico competente, nell'espletamento dei compiti previsti dal D.Lgs. 626/94 e dalle altre disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'effettuazione degli accertamenti medici preventivi e periodici, verranno trattati presso il datore di lavoro esclusivamente dallo stesso medico quale autonomo responsabile del trattamento. I soli giudizi d'idoneità saranno comunicati dal medico allo stesso datore di lavoro.
5. Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di servizio saranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto di lavoro stesso.
6. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Direttore Generale Dott. Pasquale Cannatelli. Responsabile del trattamento dei suoi dati per le attività di servizio è: il Direttore di Struttura o Servizio dal quale gerarchicamente dipende.

Data della notifica del cedolino stipendi/competenze relativo alla data del protocollo.

Il Direttore Generale

Il/la sottoscritto/i in calce Identificato/i dichiara/no di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, unitamente a copia dell'art.7 della legge medesima, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge con particolare riguardo a quelli considerati sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

ognome	Nome	Firma

Art. 7 (Diritto d'accesso ai dati personali ed altri diritti).

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini d'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per qualsiasi chiarimento potrà rivolgersi all'ufficio Privacy dell'Azienda Ospedaliera il cui referente è il Dirigente Amministrativo Sig. Diego Schimmenti della Direzione Amministrativa al n. 02/6444.1.

Espressione del consenso ai sensi dell'art. 23 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Il sottoscritto

- Acquista cognizione della disciplina vigente e dei propri diritti nello specifico ambito
- Riconosce le esigenze funzionali rappresentate
- Individua il ben delimitato ed indispensabile ambito di diffusione dei dati personali che saranno raccolti o prodotti

esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini strettamente necessari così come comunicato.

Località e data _____

n. matricola _____

(firma leggibile)

Informativa per i CV dei candidati

La informiamo con la presente che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati

I dati personali da Lei forniti ed indicati nel Suo curriculum verranno trattati esclusivamente per finalità inerenti le procedure di selezione del personale e adempiere alle norme di legge, di contratto o di regolamento, in particolare:

- per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;
- per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria.

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di selezione, e in caso di esito positivo, per la durata del rapporto di lavoro.

Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati e con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza.

2. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio/facoltativo per il corretto svolgimento delle procedure di selezione del personale.

Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di svolgimento delle predette procedure di selezione.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I Suoi dati personali per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati: - ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell'ambito delle relative mansioni; Per le medesime finalità, se necessario, i dati possono essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale.

4. Diritti dell'interessato

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che per Sua comodità riproduciamo.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

Estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è l'A.O. Ospedale Riguarda Ca' Granda in persona del Direttore Generale.

I responsabili del trattamento dei dati sono elencati nel Documento Programmatico di Sicurezza Aziendale, di cui può essere chiesta visione all'URP

Informativa per i clienti

OGGETTO: Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

La scrivente Azienda Ospedaliera informa che per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali con voi in corso è in possesso di dati acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a voi relativi, dati qualificati come personali dalla legge. Con riferimento a tali dati vi informiamo che:

- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali, (individuare eventuali ulteriori finalità specifiche -ad esempio marketing, promozionali, statistici e di controllo qualità, affidamenti...)

I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico, telematico;

- il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;

- il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale;

- ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia e/o all'estero (la parola "all'estero" è da inserire solo se sussiste la necessità-v. art. 43 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) a:

- nostra rete di agenti

- società di factoring

- istituti di credito

- società di recupero crediti

- società di assicurazione del credito

- società di informazioni commerciali

- professionisti e consulenti

- aziende operanti nel settore del trasporto;

- Prestatori di servizi (consulenti, Società di elaborazione paghe...)

- ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale; (è necessario, in base alle indicazioni dell'Autorità Garante, individuare analiticamente tutte le categorie di soggetti cui potranno essere comunicati i dati ed anche le relative finalità di comunicazione. Si può, eventualmente, anche aggiungere l'ipotesi della diffusione con il relativo ambito)

- i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali;

- relativamente ai dati medesimi la vostra Ditta/Società può esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

- nella gestione dei vostri dati personali sono adottate tutte le misure di sicurezza minime obbligatorie dal Dlgs. 30 giugno 2003, n.196 ed in particolare sono state adottate adeguate misure di sicurezza informatiche ed organizzative atte a garantire la sicurezza, integrità e riservatezza dei vostri dati personali;

- titolare del trattamento

- titolare del trattamento dei dati è la nostra Società (indicare denominazione/ragione sociale e sede);

- responsabile del trattamento è...

Informativa per i fornitori

OGGETTO: Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Richiesta di Consenso al Trattamento dei dati.

Premessa

La presente documentazione viene inviata in ottemperanza a quanto richiesto dall'articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personale) per informare i fornitori della disponibilità di dati personali che li riguardano.

Modalità e finalità del trattamento

I dati in questione sono raccolti e trattati dall'Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda, anche attraverso l'inserimento in banche dati e l'elaborazione mediante procedure informatizzate.

In esecuzione di obblighi previsti dalla legge

- Per la esclusiva finalità connesse alla gestione di detto rapporto
- Per l'adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso
- Per finalità di archiviazione, elaborazione, documentazione interna.

Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della conclusione del contratto di fornitura.

Il mancato conferimento dei dati in oggetto impedisce la conclusione del contratto stesso.

Ambito di diffusione e di comunicazione

La diffusione dei dati rimarrà in ambito aziendale per le attività precedentemente individuate.

Può essere prevista la comunicazione di dati anagrafici o contabili alle Autorità che ne facessero richiesta per l'espletamento delle attività funzionali ad esse attribuite per legge, quale ad esempio l'Amministrazione finanziaria.

Diritti dell'interessato

Fatti salvi gli obblighi di legge che impongono la conservazione dei dati per periodi stabiliti, sono riconosciuti al cliente i diritti di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Indicazione di titolare e responsabile delle operazioni di trattamento

Il trattamento dei dati da parte dell'azienda prevede l'identificazione, ai sensi de Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 di alcuni soggetti su cui gravano specifici oneri e responsabilità.

Nella fattispecie:

Titolare del trattamento,
nella persona del dott. Pasquale Cannateli
avente domicilio in: P.za Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano

Ufficio Privacy CRS-SISS
Referente Diego Schimmenti
tel. 02/64442961 - Fax 02/64442876

Informativa per i consulenti

Egregio [Avv./Dott., .1,

La informiamo con la presente che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati

I Suoi dati personali ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'adempimento delle obbligazioni inerenti il contratto di consulenza stipulato in data [_____], in particolare:

- per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;
- per la tenuta della contabilità;
- per la gestione degli incassi e pagamenti;
- per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria.

Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e riservatezza.

2. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di consulenza e, in generale, agli adempimenti di legge. Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi contrattuali.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I Suoi dati personali ai fini dell'esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati:

- a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate;
- ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
- ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell'ambito delle relative mansioni;

4. Diritti dell'interessato

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che per Sua comodità riproduciamo.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;

- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

Estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è l'A.O. Ospedale Riguarda Ca' Granda in persona del Direttore Generale.

I responsabili del trattamento dei dati sono elencati nel Documento Programmatico di Sicurezza Aziendale, di cui può essere chiesta visione all'URP

M M Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda Tessera per la manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali da parte del personale / soggetti terzi	
<input type="checkbox"/> Persona fisica <input checked="" type="checkbox"/> Persona giuridica <input type="checkbox"/> Ente <input type="checkbox"/> Associazione <input type="checkbox"/> altro	
cognome e nome o denominazione _____	
_____ torov. 1 1 l)	
luogo di nascita/sede _____	
<input type="checkbox"/> CF/PI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !1 <input type="checkbox"/> Matricola 1 1 1 1 1 1	
Preso visione dell'informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità ivi indicate	
Data	I I/I I I I I I I Firma

Informativa sull'utilizzo di sistemi di videosorveglianza

(Conforme al Provvedimento generale del 29 aprile 2004)



la registrazione è effettuata da..... per il

Scheda di valutazione periodica delle misure per la privacy

Codificazione delle misure di sicurezza	
A	Sistemi di chiamata mediante identificazione numerica
B	Distanze di cortesia
C	Locali dedicati alla comunicazione
D	Paraventi, tende/paratie
E	Comunicazione delle informazioni sullo stato di salute ai soli terzi legittimati
F	Comunicazione delle informazioni sulla presenza in ospedale ai soli terzi legittimati
G	Riservatezza sui reparti di cura
H	Codice deontologico agli incaricati non tenuti per legge al segreto professionale
1	Cedolari per documentazione sanitaria
L	Armadi o ambienti con chiusura a chiave per la custodia dei documenti

Reparto	Misure di sicurezza					
	A	B				
ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA degenza						
CARDIOCHIRURGIA degenza						
CARDIOLOGIA 1 EMODINAMICA degenza						
CARDIOLOGIA 1 EMODINAMICA degenza terapia intensiva cardiologia						
CARDIOLOGIA II TRAPIANTI degenza						
CARDIOLOGIA III ELETTROFISIOLOGIA degenza						
CARDIOLOGIA IV degenza						
CARDIOLOGIA PEDIATRICA degenza						
CENTRO TRAPIANTI MIDOLLO degenza						
CHIRURGIA DELL'EPILESSIA E DEL PARKINSON degenza						
CHIRURGIA GENERALE 1 degenza						
CHIRURGIA GENERALE II degenza						
CHIRURGIA PLASTICA E CENTRO USTIONI degenza						
CHIRURGIA TORACICA degenza						
CHIRURGIA VASCOLARE degenza						
DIABETOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE degenza						
DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA degenza						
DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA degenza riabilitativa						
EMATOLOGIA degenza						
ENDOCRINOLOGIA degenza						
GASTROENTEROLOGIA ED EPATOLOGIA degenza						
MALATTIE INFETTIVE degenza						
MEDICINA GENERALE 1 degenza (Bizzozero)						
MEDICINA GENERALE 1 degenza (Rizzi)						
MEDICINA GENERALE 1 LOW CARE degenza						
MEDICINA GENERALE II degenza (Brera)						
MEDICINA GENERALE II degenza (Vergani)						
MEDICINA GENERALE III degenza (Gatti Castoldi)						
MEDICINA NUCLEARE degenza						

NEFROLOGIA degenza						
NEFROLOGIA degenza trapianti						
NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE degenza neonatologia						
NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE nido						
NEUROCHIRURGIA degenza						

DOVERI GENERALI D	EL MEDICO (dal Codice di deontologia medica)
Art. 9 Segreto professionale	<p>Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza.</p> <p>La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocimento della persona o di altri. Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie)</p> <p>a) - la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa;</p> <p>b) - l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere;</p> <p>c) - l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nei casi di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.</p> <p>La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto. Il</p> <p style="text-align: right;">S=Presente; N=Non presente; X=Non applicabile</p>

Ambulatorio	Misure di sicurezza				
	A	B			
Poliambulatorio via Farini					
Istituto Villa Marelli					
Poliambulatorio via Livigno					
Poliambulatorio via Ippocrate					
Poliambulatorio Medico NIGUARDA					
Poliambulatorio Chirurgica NIGUARDA					
CARDIOLOGIA II TRAPIANTI ambulatorio ospedaliero					
CARDIOLOGIA III ELETTROFISIOLOGIA ambulatorio ospedaliero					
CARDIOLOGIA IV Servizio Centrale di Cardiologia					
CENTRO PER LA STERILITA' ambulatorio ospedaliero					
CENTRO TRAPIANTI MIDOLLO ambulatorio ospedaliero					
CHIRURGIA DELL'EPILESSIA E DEL PARKINSON ambulatorio ospedaliero					
CHIRURGIA GENERALE II ambulatorio ospedaliero					
CHIRURGIA VASCOLARE ambulatorio ospedaliero					
DIALISI ambulatorio di presidio					
DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA ambulatorio ospedaliero					
DIPARTIMENTO CARDIOLOGICO accettazione					
Centro prelievi ospedaliero					
EMATOLOGIA ambulatorio ospedaliero					
ENDOCRINOLOGIA ambulatorio ospedaliero					
GASTROENTEROLOGIA ED EPATOLOGIA ambulatorio ospedaliero					

GASTROENTEROLOGIA ED EPATOLOGIA endoscopia digestiva					
MALATTIE INFETTIVE ambulatorio ospedaliero					
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA ambulatorio ospedaliero					
MEDICINA NUCLEARE attività diagnostico terapeutica					
NEFROLOGIA ambulatorio ospedaliero					

DOVERI GENERALI D	EL MEDICO (dal Codice di deontologia medica)
Art. 9 Segreto professionale	<p>Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza.</p> <p>La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri. Costituiscono giuridicamente causa di rivelazione, oltre alle inderogabili attenuazioni a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie):</p> <p>a) - la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa;</p> <p>b) - l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere;</p> <p>c) - l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nei casi di dissenso dell'interessato.</p> <p>S=Presente; N=Non presente; X=Non applicabile</p>